

ACCORDO AZIENDALE INTEGRATIVO


DEL C. C. N. L. 17/1/1989

A VALERE PER I DIPENDENTI

DELL' E. A. ARENA DI VERONA

* * *


9 GIUGNO 1989



S O M M A R I O

<u>ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</u> <u>OBBIETTIVI E CRITERI GENERALI</u>	Pag. 2
 <u>PARTE NORMATIVA COMUNE</u>	Pagg. 3-14
 <u>PARTI NORMATIVE CATEGORIALI:</u>	
I - QUADRI	" 15-19
II - MAESTRI COLLABORATORI	" 20-22
III - ORCHESTRA	" 23-32
IV - CORO	" 33-40
V - CORPO DI BALLO	" 41-47
VI - IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	" 48-53
VII - SETTORE TECNICO	" 54-65
 <u>PARTE ECONOMICA</u>	" 66-73
 <u>TABELLE:</u>	
TABELLA "A" (Area artistica)	Pag. 74
TABELLA "B" (Area tecnica ed amministrativa)	" 75
TABELLA "C" (Area amministrativa)	" 76
 <u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	" 77

PAOLO CORSI



IN DATA 9 GIUGNO 1989, NELL'UFFICIO DELLA SOVRINTENDENZA DELL'ENTE AUTONOMO A-
RENA DI VERONA

FRA

LA DIREZIONE DELL'E.A. ARENA DI VERONA, RAPPRESENTATO DAL SOVRINTENDENTE -
COMM. FRANCESCO ERNANI - ASSISTITO DALLA SIGNORA PAOLA BONETTI E DAL SIG. MAR-
CO MAIMERI

E

LE OO.SS. TERRITORIALI DELLO SPETTACOLO, RAPPRESENTATE DAL SIG. GAETANO GRA-
ZIOLI PER LA F.I.L.I.S - C.G.I.L., DAL SIG. GIANCARLO EMANUELLI PER LA
F.I.L.S.I.C. - U.I.L., DAL SIG. RENATO LUNARDI PER LA F.I.S. - C.I.S.L. ED IL
CONSIGLIO D'AZIENDA, RAPPRESENTATO DAI SIGG. PIANTAVIGNA MICHELANGELO, SCANDO-
LA RICCARDO, LUPPI FAUSTO, TOMELLERI VLADIMIRO, DE FILIPPI GIUSEPPE, GRECO DA-
NIELA, DUBRAVIC ZELIJKO E PARTESOTTI ROBERTO,

E' STATO FIRMATO IL SEGUENTE ACCORDO AZIENDALE INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. PER I
LAVORATORI DIPENDENTI DAGLI ENTI LIRICO-SINFONICI, APPROVATO A ROMA IL
17/1/1989, VALIDO PER TUTTI I LAVORATORI DIPENDENTI DALL'E.A. ARENA DI VERONA,
AI QUALI SI APPLICA IL PREDETTO C.C.N.L.:

./.


ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - OBIETTIVI E CRITERI GENERALI

Le Parti convengono sulla necessità di acquisire un accrescimento qualitativo e produttivo dell'istituzione mediante il pieno utilizzo dei fattori di produzione, attraverso anche la ricerca della mobilità interna alla forza lavoro, adottando, ove possibile, nuovi metodi di organizzazione. E' presente inoltre, lo sforzo di favorire la professionalità, la polivalenza, l'autonomia decisionale dei quadri e dei dirigenti; di migliorare la qualità del lavoro dei dipendenti, giungendo, in definitiva, ad una regolazione congiunta del rapporto di lavoro nelle sue speciali modalità di espletamento che contraddistinguono il mondo dell'opera e della danza. Nella logica, quindi, di pervenire all'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse interne al Teatro, conseguendo maggiore produttività per rispondere alle esigenze dell'interno, ed aumentando l'efficienza organizzativa, le Parti concordano sull'opportunità di superare alcuni schemi contrattuali nazionali legati all'orario di lavoro e sull'esigenza di disciplinare l'atipicità dell'E. A. Arena di Verona con apposita regolamentazione aziendale che ne esalti le proprie finalità di pubblico interesse.

* * *

./.

PARTE NORMATIVA COMUNE



1) INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI

- Sottolineato quanto affermato nell'art. 13 delle Legge n. 800 del 1967, per cui ai lavoratori degli Enti Lirici viene assicurato il ruolo di soggetti partecipanti alla gestione del Teatro;
- Richiamato il testo del CCNL di categoria per la parte relativa al sistema di informazioni a livello aziendale,

Le Parti convengono che - nel rispetto dei diversi ruoli e delle diverse prerogative - venga costituita una Commissione Verifica Organizzazione del Lavoro, formata pariteticamente da tre Rappresentanti del C.d.Az. e da tre Rappresentanti la Direzione dell'Ente, con lo scopo di avviare ed incentivare:

- a) il confronto annuale riguardante la produzione, da tenersi entro il mese di maggio di ciascun anno, sulla base della programmazione dell'Ente;
- b) il confronto periodico di verifica della gestione produttiva ed il controllo dell'attività straordinaria;
- c) l'individuazione dei "monte-ore" di attività ordinaria suddivisi per Settori e ripartiti per sei bimestri produttivi;
- d) l'informazione preventiva in caso di modifiche programmatiche o di integrazioni al calendario, con particolare attenzione all'attività prevista fuori sede.

Alla Commissione è inoltre demandato il compito di studiare ed approntare nuove ipotesi concernenti l'organizzazione del lavoro dell'Azienda, da sottoporre successivamente all'eventuale approvazione delle Parti.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione potrà avvalersi - di volta in volta - dell'apporto di "esperti esterni" individuati di comune accordo tra i componenti la Commissione stessa.

La Direzione del Teatro, inoltre, si confronterà preventivamente con il C.d.Az. e - ove richiesto - anche con le Organizzazioni Sindacali di categoria sulle proposte di deliberazione concernenti il personale, con particolare riferimento alle questioni della mobilità, alla modificazione dei rapporti di lavoro, alle proposte sulla formazione, la specializzazione e sull'aggiornamento professionale, nonché sulla revisione e/o integrazione del Piano Organico Funzionale e sui Regolamenti interni.

Relativamente a questi ultimi aspetti, le Parti convengono di fissare al 30/6/1989 la scadenza entro la quale operare ai sensi dell'art. 7 del rinnovato CCNL del 17/1/1989.

2) CONFRONTO E FREQUENZA CALENDARI DI LAVORO

Dopo aver determinato i calendari di produzioni annuali e bimensili, l'Ente procederà alla comunicazione degli orari di lavoro che avrà frequenza settimanale, mediante la pubblicazione degli Ordini del Giorno settimanali emanati dalla Direzione del Teatro entro le ore 13.00 di ciascun sabato.

Entro le ore 20.00 del giorno precedente cui è riferito, verrà inoltre emanato l'Ordine del Giorno riepilogante tutte le attività in sede e fuori sede.

Ferma restando la norma del preavviso di variazione entro le h. 13.00 del giorno precedente, si conviene che, in via eccezionale e per particolari motivate esigenze, potranno essere decise e comunicate eventuali variazioni dell'Ordine del Giorno entro la conclusione dell'ultima prestazione effettuata nella giornata precedente cui sono riferite.

Eventuali variazioni effettuate, non disciplinate nei termini di cui sopra, comportanti l'aumento delle prestazioni programmate saranno comunque considerate in regime straordinario, anche se potenzialmente riconducibili in ambiti ordinari nell'ottica dell'orario flessibile.

In deroga al precedente comma, i dipendenti dovranno effettuare - ove richiesto - anche per sezioni, squadre o singoli - prolungamenti straordinari pur se richiesti dopo il termine di cui sopra, con le seguenti modalità:

area artistica: massimo 1 ora per frazioni di 15 minuti per ogni mese lavorativo;

area tecnico-amministrativa: massimo 1 ora e $\frac{1}{2}$ per frazioni di 30 minuti per ogni mese lavorativo, comprese nelle 12 ore di "tetto" programmabile, stabilito settorialmente.

Precedentemente la diffusione dei calendari periodici di lavoro che dovranno essere controfirmati dai Responsabili dei Complessi o di Settore, gli Uffici preposti attiveranno il confronto concernente gli stessi con i Delegati del C.d.Az. e con le R.A.S., in piena osservanza delle rispettive prerogative.

In questo senso, si ribadisce che alla Direzione dell'Ente è rimessa la piena autonoma responsabilità della gestione dei programmi e degli orari di lavoro che ne conseguono, nel rispetto, s'intende, delle norme contrattuali nazionali ed aziendali verificate mediante confronto con le OO.SS; non è data facoltà ai Delegati, quindi, discutere modalità di svolgimento degli orari e delle variazioni, ma di verificarne, viceversa, la fattibilità dal punto di vista normativo.

3) ORARIO BIMENSILE

L'orario di lavoro deve intendersi di natura individuale. Pertanto l'articolazione giornaliera e settimanale può essere diversificata, nel rispetto delle

ARENA DI VERONA

ENTE AUTONOMO

norme riguardanti ciascun tipo di prestazione programmata.

L'orario è distribuito nel limite massimo di 11 prestazioni ordinarie settimanali e di 2 giornaliere, fatto salvo i casi diversi stabiliti settorialmente nella presente intesa.

Nella logica dell'adozione dell'orario su base bimensile, vengono abbattuti i "tetti" d'orario settimanale stabiliti contrattualmente.

Avendo presenti i "budgets" bimensili d'orario settoriale e individuale puntualizzati dalla "Commissione Organizzazione del Lavoro", la gestione dell'orario flessibile avrà luogo mediante l'utilizzo di specifiche norme riguardanti ciascun settore operativo.

I sei bimestri decorreranno dal 1° gennaio di ciascun anno solare.

A consuntivo, dopo la conclusione di ogni bimestre, l'Amministrazione dell'Ente effettuerà i rilevamenti orari comunicando alla Commissione gli esiti numerici prodotti dall'orario flessibile.

4) STRAORDINARIO

Per la determinazione dell'attività straordinaria (con esclusione di quella programmata o richiesta dopo i termini stabiliti), si procederà alla comparazione delle ore ordinarie di lavoro assommate (effettive o forfettizzate) in ciascun bimestre con quelle precedentemente individuate e puntualizzate dalla "Commissione Organizzazione del Lavoro". Le eventuali eccedenze saranno conseguentemente considerate in regime straordinario secondo quanto previsto dalle norme contrattuali.

5) GIORNATA DI RIPOSO

Ai dipendenti spetta - ogni 6 giornate lavorative in caso di "regime settimana lunga" oppure dopo 5 giornate lavorative ed 1 non lavorativa in caso di regime "in settimana corta" - una giornata di riposo. Il giorno di riposo verrà normalmente effettuato il lunedì per i settori in produzione, la domenica per i settori amministrativi, fatte salve le particolari esigenze del Servizio di Biglietteria.

L'Ente può peraltro differenziare (anche per Reparti, Squadre o singoli) il giorno di riposo attuandone i meccanismi nel contesto della programmazione annuale e nei calendari per le trasferte. Inoltre, la giornata di riposo può essere spostata con almeno una settimana di preavviso e con recupero anticipato del riposo, fatti salvi diversi accordi tra le Parti. (In caso di accordo tra le Parti, il recupero può essere accordato ai periodi feriali e per rotazione tra i singoli). Si conviene che le giornate di riposo sono differenziabili nelle seguenti misure:

Area artistica : 3 per anno solare (escluse le trasferte)

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

Area tecnico-amministrativa : 3 per anno solare preferibilmente nella settimana precedente od in aggiunta, previo accordo tra le Parti (escluse le trasferte).

6) FESTIVITA' INFRASETTIMANALI

E' consentito, per ragioni programmatiche, lo spostamento della fruizione delle festività infrasettimanali, previo confronto ed accordo da ricercarsi fra le Parti.

In caso di coincidenza delle festività infrasettimanali con la giornata settimanale di riposo, l'Ente potrà procedere allo spostamento e recupero delle festività (anche in aggiunta ai periodi feriali) senza dar luogo ad alcuna maggiorazione; è consentito, altresì, sempre in caso di sovrapposizione, il pagamento della giornata festiva senza per questo dar luogo ad alcun recupero.

7) LAVORO A TURNI - regimi settimanali

Alla Commissione Verifica Organizzazione del Lavoro è demandato il compito di individuare, sulla base della programmazione dell'Azienda, i periodi di adozione del lavoro a turni che potrà essere utilizzato e riconosciuto anche a singoli Reparti indipendentemente da altro compresi nel Settore Tecnico.

A tale riguardo, si richiama la relativa norma contrattuale di cui al punto 113, pag. 194 - 1° comma. Inoltre, si precisa che la maggioranza del 12% spetta a tutto il personale tecnico ed amministrativo, compreso anche per singoli reparti o unità, impiegato in regime di doppia prestazione giornaliera con intervallo superiore a 3 ore, oppure in regime di terza prestazione giornaliera ordinaria direttamente collegata al buon andamento dello spettacolo anche se non direttamente impiegati nello stesso.

Alla "Commissione" è inoltre demandato l'incarico di individuare - analizzando il calendario di produzione - i periodi di ridotta attività in regime di settimana corta, con l'eliminazione, quindi, sulla base delle norme del CCNL, di ogni sorta di automatismo relativo a tali decorrenze. Ne consegue che l'adozione del regime "settimana lunga" può essere differenziata dal periodo di lavoro a turni; si conferma, infine, che la programmazione delle 4 ore di attività straordinaria avrà luogo in tutte le giornate di domenica comprese nei periodi di lavoro a turni.

L'impiego del personale con diritto alla maggiorazione del lavoro a turni dovrà risultare da disposizioni dell'Ente.

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

8) ANTEGENERALE AL PIANOFORTE (antepiano)

Allo scopo di acquisire una migliore produttività recuperando ulteriori situazioni di prova degli spettacoli programmati, viene confermata l'ante-prova generale al pianoforte (antepiano).

L'antepiano può essere programmata dopo la conclusione delle prove musicali di assieme, prima, durante od alla conclusione delle prove antegenerali e generali.

L'antepiano è assimilata completamente alle prove antegenerali e generali per cui - ove richiesto - ai dipendenti è fatto obbligo di indossare il costume e di servirsi del trucco senza per questo maturare alcun compenso aggiuntivo.

La durata delle prove antepiano - per assimilazione con antegenerali e generali - verrà computata in tempo reale per i Settori Artistici e forfettizzata per i Settori Tecnici.

9) ANTEPIANO, ANTEGENERALI, GENERALI

Lo svolgimento delle prove antepiano, antegenerali e generali può essere effettuato dall'Ente senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle diverse esigenze tecniche ed artistiche.

Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove antegenerali (anche se - in questo caso - solamente una di queste potrà prevedere l'uso dei costumi di scena), nonchè circa la programmazione di prove ordinarie o di lettura dopo la prova antegenerale, la generale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.

10) PROVE ORDINARIE

Con il termine "ordinarie" vengono definite tutte le prove programmate, fatta esclusione per le generali, antegenerali ed antepiano.

Relativamente a queste ultime, con il fine-prova scandito dal Direttore di Scena cessano tutte le attività legate allo svolgimento delle medesime e possono quindi avere inizio le eventuali successive (quali riordini, smontaggi, prove luci, etc.) regolamentate da specifiche norme scandite appositamente.

Rispetto a tutte le altre prove (di "assieme" comprese), il fine-prova comunicato dal Direttore di Scena (tanto più se riferito solo ad una o parte delle componenti operanti nella prestazione) non va inteso come la totale cessazione di ogni attività.

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

In caso di residuo tempo-lavoro, sulla base di quanto programmato, i Direttori e Responsabili di Settore Tecnico potranno far proseguire l'attività sino all'esaurimento dello stesso, per operazioni connesse a completamenti ed adattamenti di natura scenotecnica relativi all'atto in prova, per l'eventuale cambio d'atto dello stesso spettacolo, per eventuali prove e verifiche di effetti di luce; i Responsabili o Direttori dei Settori Artistici (Orchestra/Coro/Ballo/M^o Collaboratori) per la trasformazione delle prove d'insieme e di regia in scena in prove di sala.

11) LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

I dipendenti sono tenuti ad effettuare la propria attività in sede e/o fuori sede, nonché nel rispetto delle specifiche norme contrattuali, per i casi di "trasferta".

L'Ente può pure dislocare all'esterno - in luoghi idoneamente adibiti - dell'Edificio Teatrale temporaneamente o definitivamente parte delle attività settoriali sin qui svolte all'interno del Teatro, purchè limitatamente al territorio comunale, evitando pertanto di far maturare diritti ad alcun compenso e/o rimborso spese o di mezzi di trasporto a carico dell'Ente.

A tale proposito, si richiama l'intesa sottoscritta in data 29/6/1988 tra le Parti (Sindaco-Presidente, Sovrintendente, Consiglio di Azienda, OO.SS. CGIL/CISL/UIL) in cui si definiscono diversi interventi in favore dell'acquisizione di nuove strutture operative, la ristrutturazione di quelle già in uso, nonché il riesame del contratto di comodato Comune di Verona - Accademia Filarmonica e la stipula della convenzione tra Comune di Verona ed Ente Lirico ai sensi dell'art. 23 della legge n. 800/1967.

12) ESENZIONI

Qualora i dipendenti, settorialmente o singolarmente, vengano esentati, per ragioni musicali o di organizzazione tecnica, dall'effettuare e, quindi, completare l'intero orario flessibile, l'orario programmato verrà considerato, sul piano contabile, comunque svolto.

I Responsabili di Settore e di Reparto hanno facoltà, informata la Direzione dell'Azienda, di autorizzare l'uscita anticipata dal lavoro di tutti o di parte i componenti i Settori diretti, stante l'accertato esaurimento delle attività previste in ordine del giorno o di competenza degli stessi.

Pure in questi casi, ai fini contabili, la Direzione riterrà completata la prestazione programmata in precedenza.

13) MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI

In relazione al punto 1) dell'accordo 29/7/1988, le Parti convengono che ove le prestazioni di un Professore d'Orchestra con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di un Artista del Coro e di un Ballerino non siano soddisfacenti, il Direttore del Complesso o chi ne svolge le funzioni dovrà informare a tale proposito la Direzione dell'Ente, la quale inviterà l'interessato a migliorare la qualità delle prestazioni. Trascorsi almeno 6 mesi dal primo richiamo senza che la qualità delle prestazioni risulti migliorata, la Direzione provvederà ad inoltrare al dipendente interessato un secondo avvertimento.

Nel corso dei successivi tre mesi, il dipendente potrà chiedere di essere sottoposto a verifica delle proprie qualità artistiche innanzi ad una Commissione formata da un Delegato del Complesso, da un componente della Direzione artistica e da un esperto indicato dalla Direzione artistica dell'Ente. In caso di esito negativo, o del permanere di una condizione professionale insufficiente, decorsi i predetti tre mesi, l'Ente attiverà le procedure per l'interruzione del rapporto di lavoro.

La presente disciplina non viene applicata per i dipendenti con rapporto di lavoro a termine, per i quali rimane fermo quanto stabilito al punto 1) dell'accordo 29 luglio 1988.

14) ATTIVITA' ALL'APERTO

Relativamente all'insieme delle attività prodotte dall'Ente Arena è definibile "attività all'aperto" quella espletata tradizionalmente presso l'Anfiteatro, in quanto sede stabile delle rappresentazioni comprese nel cartellone del Festival estivo dell'Arena.

Il cartellone della Stagione Areniana può comprendere spettacoli d'opera, di balletto, concerti, recitals, o altri spettacoli, anche ospitati, prodotti in collaborazione con l'Ente Arena.

Per tutti i dipendenti, la conclusione delle prove ordinarie può avvenire sino alle h. 1.00; relativamente alle prove antepiano, antegenerali, generali e spettacoli, si conferma che la conclusione in regime ordinario dell'attività, prodotta sia in tempo reale che forfettizzata, è fissata alle h. 1.30.

Ciò non esclude che in regime straordinario l'attività possa proseguire oltre le h. 1.00 per le prove ordinarie, oltre le 1.30 per generali e spettacoli.

E' fatto obbligo ai dipendenti, pertanto, portare a conclusione gli spettacoli anche se in superamento di tali limiti: l'orario eccedente verrà considerato sulla base dei regimi straordinari stabiliti contrattualmente ed aziendalmente.

Nel valutare l'eventuale spostamento dell'inizio, prosecuzione e completamento di una prova o di un spettacolo (interrotte dal maltempo o da altre cause di

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

forza maggiore) la Direzione avrà cura che, di norma, l'inizio di tale attività non avvenga dopo le ore 23.00 e la sua conclusione non superi comunque le 3 ore e 30 in caso di spettacolo, generale, antegenerale.

Nel caso in cui la conclusione di tali prestazioni avvenga dopo le h. 2.00, i Delegati C.d.Az. di Settore concorderanno con l'Ufficio di Produzione gli orari di inizio delle prove eventualmente in calendario per il mattino successivo.

Per quanto concerne l'area tecnico-amministrativa, viene confermata la possibilità di iniziare il primo turno antimeridiano alle h. 8.00, anche nel caso in cui l'intervallo intercorso dal termine dell'ultima prestazione effettuata sia fissato in un minimo di 7 ore.

Si riconferma che, relativamente ai Settori del Coro e del Ballo, l'orario di inizio delle prestazioni in Arena può essere fissato a partire dalle h. 19.00.

Evidenziate le fasce d'orario in cui comprendere l'attività tecnica ed artistica all'aperto, si conviene che è reso possibile programmare, nella stessa serata, oltre che due prove ordinarie o una prova ordinaria più una prova di assieme come già avviene, pure due prove di assieme con un intervallo riducibile - in questo caso -, ad 1 ora.

L'Ente s'impegna ad avvisare il pubblico, con specifici comunicati emessi prima dell'inizio degli spettacoli, circa le modalità cui l'Azienda si attiene in caso di maltempo tale da impedire la prosecuzione degli spettacoli medesimi.

In questo senso, le OO.SS. convergono attorno alla necessità di disciplinare tali interruzioni; in caso di maltempo nel corso di svolgimento degli spettacoli o di prove aperte al pubblico, nessun dipendente è, pertanto, autorizzato a lasciare il proprio posto di lavoro se non dopo apposito segnale fornito tempestivamente dal Direttore di Scena, cui è rimessa la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti ritenuti di volta in volta necessari per evitare danni alle persone ed alle cose.

In caso di sospensione, il personale è tenuto a stazionare negli ambienti di retropalco a disposizione, pronto a rispondere alle "chiamate" di scena ed in golfo mistico per la ripresa dell'attività. In tali situazioni, l'Ente attiverà le misure previste per disciplinare la migliore agibilità degli arcovoli destinati ad ospitare il personale impegnato nello spettacolo (posti nelle zone retrostanti il palcoscenico), evitando affollamenti causati dagli spettatori che dovranno - viceversa - essere condotti da personale apposito nelle zone loro riservate. Si precisa, inoltre, che alle persone estranee all'attività dell'Ente non potrà essere consentito l'uso dei servizi destinati esclusivamente al personale.

Nel caso di sospensione della recita o di annullamento della stessa per cause indipendenti dalla volontà dell'Ente o del lavoratore, la durata media dello spettacolo - per tutte le componenti artistiche e tecniche, compresi gli ispettori - verrà computata al tempo reale delle prestazioni ai fini dell'orario mensile.

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

Le ore delle recite sospese od annullate non vanno, viceversa, considerate per il computo delle ore in regime straordinario.

In caso di sospensione definitiva di una prova per cause di forza maggiore, è data facoltà all'Ente prevederne il recupero secondo modalità da concordarsi, anche mediante la programmazione di 2 prove d'assieme concentrate nella stessa serata. Ove l'annullamento o la sospensione dovesse riguardare prolungamenti eccedenti l'orario normale di lavoro o prove straordinarie, anche in nottata, nulla sarà dovuto al dipendente.

15) ATTIVITA' PREPARATORIE

Lo studio e la preparazione in sala degli spettacoli in cartellone sarà programmato - a cura della Direzione e dei Responsabili di Settore - in periodi appositamente individuati.

Sarà facoltà della Direzione, quindi, prevedere la preparazione anche in periodi anticipati rispetto alle Stagioni programmate (ad esempio, lo studio d'estate delle produzioni autunnali, lo studio autunnale delle produzioni primaverili, e così via).

La preparazione anticipata in sala potrà riguardare anche piccoli gruppi od i Complessi stabili indipendentemente dalla data di aggregazione di eventuali aggiunti pur se previsti, purchè tale preparazione sia mirata a gruppi di lavoro omogenei e compatibili con quanto previsto dalle partiture musicali.

Nel prevedere l'attività estiva di preparazione, l'Ente terrà conto dei carichi di lavoro di volta in volta previsti per ciascun settore, evitandone la programmazione nel corso del mese di agosto, fatti salvi casi particolari quali trasferte nei periodi immediatamente successivi, manifestazioni particolari non previste in origine nei cartelloni, ecc.

16) ORGANICO

In relazione al punto 7 del CCNL 17/1/1989, le Parti si richiamano al regolamento organico dell'Ente, già approvato dal competente Consiglio di Amministrazione e trasmesso al Ministero Vigilante ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 800/1967 e le sue successive modificazioni ed integrazioni.

Le Parti ritengono comunque essenziale, per la regolarità del rapporto di lavoro instaurato con il personale appartenente alle diverse categorie, il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del vigente C.C.N.L.

Le Parti, in particolare, prendono atto dell'allegato documento concernente i posti vacanti alla data odierna e convengono, in relazione alla situazione relativa ai rapporti di lavoro a tempo determinato in essere, di valutare le specificità con riguardo alla durata ed ai rinnovi consecutivi per le eventuali intese su procedure di copertura anche in deroga alla regola del concorso pubblico.

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

Le OO.SS. sono state informate, inoltre, delle proposte di modifica del regolamento organico, avente l'intento precipuo di individuare nuove responsabilità artistiche e tecniche nella gestione dell'attività dell'Ente.

Le Parti si danno atto che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente sarà chiamato a discutere la questione "Organico", con riguardo a quanto sopra, entro il 30/9/1989. La Direzione presenterà alle OO.SS., entro il 10 luglio 1989, le relative proposte.

17) MUTAMENTO MANSIONI

In relazione alle norme contrattuali vigenti per il mutamento mansioni, cui dovrà farsi esplicito riferimento per ciascuna categoria, le Parti convengono che l'incarico a svolgere mansioni superiori, che in nessun caso potrà superare il periodo di 90 giorni, dovrà risultare da preventive comunicazioni scritte del responsabile del complesso, del servizio e/o del reparto debitamente trasmesse al Servizio del Personale.

Nel caso che il lavoratore effettui prestazioni di categoria superiore senza la regolare preventiva autorizzazione, il relativo periodo non potrà essere considerato per il passaggio a tutti gli effetti nella categoria superiore.

Fermo restando il diritto al trattamento economico di cui al III comma dell'art. 86 del CCNL di categoria, il periodo di sostituto di tersicoreo, ancorchè superiore a 90 giorni, non può essere considerato agli effetti del passaggio alla categoria superiore. Tale periodo sarà considerato nei titoli di servizio nel senso del perfezionamento delle professionalità.

Il Direttore, Capo Servizio e/o Capo Ufficio, in caso di violazione delle disposizioni contenute nelle norme sul mutamento delle mansioni, risponderanno personalmente dei rapporti costituitisi.

18) CONTROLLO DELL'ACCESSO IN TEATRO O NELLE SALE PROVE

Ai fini della sicurezza dell'ambiente e della cura dei beni dell'Ente e/o degli addetti all'attività, si conviene che - con effetto dal 1° ottobre 1989 - l'accesso al Teatro Filarmonico, all'Arena ed ai luoghi di prove e di spettacolo sia disciplinato da specifiche disposizioni della Direzione, comunicate, per conoscenza, almeno 10 (dieci) giorni prima al Consiglio di Azienda.

Sarà vietato, inoltre, l'accesso in Teatro fuori dell'orario di lavoro, se non legittimato da specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda, fatto salvo per l'esercizio dei diritti sindacali a norma delle relative intese.

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

La specifica disciplina dovrà pure riguardare i permessi di uscita dal lavoro.

19) RECITA STRAORDINARIA 1990

In relazione alle intese normative ed economiche contenute nel presente accordo, le Parti convengono che nel cartellone dell'Arena nel festival 1990 sarà inserita una recita (opera) straordinaria che prevederà la partecipazione dei lavoratori e degli artisti scritturati, senza costi straordinari.

La recita sarà prevista, ad integrazione della programmazione, in un lunedì del mese di agosto 1990.

L'incasso netto della recita sarà trattenuto dal Teatro, fatta salva la quota del 5% che sarà destinata ad un fondo specifico nel campo della formazione del personale dipendente dall'Ente, curato dalle OO.SS.

20) TRATTAMENTO DI PENSIONE INTEGRATIVA

Con riguardo alla particolare situazione del vigente sistema previdenziale in Italia che si sta avvicinando ad un obbligato momento di scelta tra diverse soluzioni afferenti aspetti intercategoriale ed intergenerazionali,

LE PARTI

convengono di costituire apposita Commissione Paritetica avente il compito di presentare entro il 30 ottobre 1989 un progetto per l'istituzione di un fondo integrativo di pensione da valere per il personale dipendente dall'E.A. Arena di Verona.

La Commissione costituita da 8 membri, sarà composta, per la Direzione dell'Arena dal Sovrintendente che la presiede, da due consiglieri designati dal Consiglio di Amministrazione e dal Capo Servizio del Personale; per le OO.SS., da tre rappresentanti designati dalle Segreterie Provinciali firmatarie il CCNL e da un rappresentante designato dal Consiglio di Azienda.

Ai lavori della Commissione sarà chiamato a far parte un attuario, esperto in fondi integrativi, nominato dalla Commissione su proposta del Presidente.

Il costo del progetto sarà assunto a carico dell'Ente.

./.

21) PERMESSI RETRIBUITI


In relazione all'art. 16 del C.C.N.L., i permessi retribuiti spettanti al personale a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze aziendali, possono essere concessi anche in prosecuzione, o comunque in collegamento, con festività nazionali ed infrasettimanali e con il giorno di riposo settimanale.

22) VESTIARIO

Le Parti convengono sull'adozione di regolamento relativo alla fornitura del vestiario, alla luce delle norme contrattuali nazionali ed aziendali vigenti, e sulla necessità di una sua definizione globale entro la fine della corrente stagione areniana.

In particolare, si conviene sin d'ora che per quanto riguarda l'Orchestra, la revisione prevederà la fornitura di un frac per ciascun Professore e per la durata che sarà concordata.


PARTI NORMATIVE CATEGORIALI



PARTI NORMATIVE CATEGORIALI

I

QUADRI



I - QUADRI

Le Parti convengono di riconoscere i requisiti di appartenenza alla categoria dei Quadri ai sensi della Legge 13/5/1985, ai funzionari che verranno inquadrati ai livelli A e B dell'area tecnico-amministrativa.

Ai funzionari si intendono applicabili tutte le norme previste per il settore impiegati, nonché quelle descritte al punto 8), pag. 8 del C.C.N.L. del 17/1/1989.

Per quanto concerne gli orari di lavoro, il funzionario, nell'ambito delle responsabilità allo stesso attribuite, che richiedono discrezionalità decisionale nel rispetto delle direttive ricevute - secondo gli opportuni criteri di coordinamento, è tenuto ad effettuare le proprie prestazioni collegandole alle specifiche esigenze funzionali e senza vincoli se non quelli previsti dalle norme di legge. Il funzionario, in armonia con le proprie competenze funzionali, ai sensi del regolamento organico-funzionale, è tenuto a predisporre, in linea generale, i programmi di lavoro annuali, l'organizzazione delle risorse umane e finanziarie, nonché esercitare i poteri di controllo nei riguardi del personale assegnato.

In questo ambito, le Parti convengono che i criteri decisionali che riguarderanno le competenze di ciascun funzionario, dovranno essere orientate alla combinazione ottimale dei fattori organizzativi, artistici ed economici e che le collegate modificazioni funzionali del regolamento organico saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 31/5/1989.

Il funzionario, entro il mese di gennaio di ciascun anno, è tenuto a presentare al Sovrintendente apposita relazione tesa ad illustrare il lavoro compiuto nell'anno precedente per la verifica dei risultati raggiunti e per la presentazione di eventuali nuovi progetti organizzativi-produttivi.

La presenza giornaliera al lavoro dei funzionari dovrà risultare da apposito foglio firma di presenza, fermo restando che il funzionario è tenuto a munirsi del tesserino magnetico ove sia realizzato tale strumento di identificazione, per l'accesso nei luoghi di lavoro.

Al fine di avviare e promuovere l'aggiornamento culturale e professionale utile per lo svolgimento delle funzioni cui il Quadro è preposto, la Direzione dell'Ente è impegnata ad adottare misure necessarie ad agevolare la partecipazione del Quadro ai corsi, seminari ed altre iniziative ritenute utili alla sua formazione.

Detto aggiornamento potrà essere acquisito anche presso altre Istituzioni pubbliche e/o private in Italia ed all'estero, mediante l'istituto del distacco.

Le OO.SS., inoltre, hanno preso atto del documento del Sovrintendente

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

28/1/1989 contenente l'indicazione delle figure da inserire nelle categorie dei Quadri, al fine di dare concrete applicazioni al rilancio della politica professionale nel Teatro.

Le Parti concordano che il trattamento retributivo spettante a ciascun Quadro, funzionari A e funzionari B, sarà quello previsto nella tabella dell'area tecnico-amministrativa e che l'indennità di funzione si intende assorbente, sino a concorrenza, delle eventuali prestazioni in orario eccedente quello ordinario, come da specificazione nella successiva parte economica.

In sede di applicazione, a tale indennità sarà aggiunto un assegno "ad personam", valido per la durata del presente accordo, nei riguardi dei funzionari che abbiano effettuato prestazioni straordinarie eccedenti le 400 ore annue. L'assegno sarà commisurato sulla base di una stima della media delle ore espletate nel biennio 1987-88 ovvero su uno dei due anni.

Il trattamento retributivo dovuto ai Quadri, con riguardo all'indennità di funzione, di cui al comma precedente, avrà effetto dall'1/6/1989.

Fermo restando il diritto al riposo settimanale ed alle festività, il Quadro, avendo ampia discrezionalità nel proprio orario, potrà spostare la fruizione del riposo lavorativo. Pertanto al Quadro non saranno riconosciute le maggiorazioni contrattuali per l'eventuale lavoro festivo.

Le Parti prendono atto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 17/1/1989, nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa, prevede la istituzione della figura dei QUADRI in due distinti livelli, rinviando in sede aziendale l'individuazione delle figure professionali per le quali ricorrono le caratteristiche indispensabili che ne connotano la funzione;

Si richiamano al 9° comma dell'accordo integrativo aziendale 9/6/1989, riferito al capitolo sui "Quadri" e ravvisano la necessità di disporre il corretto coordinamento degli aspetti funzionali, rispetto la categoria dei "Quadri", in armonia con le disposizioni contenute nella Parte Funzionale del Regolamento Organico dell'Ente,

Le Parti convengono di prendere atto delle funzioni stabilite per le figure dei "Quadri", nei termini che seguono e di riesaminare, entro il 31/12 p.v., i profili e le attribuzioni funzionali in essere dei "Quadri", accentuando il miglioramento della struttura organizzativa al fine del perseguimento ottimale delle finalità istituzionali.

CAPÒ SERVIZIO AFFARI PATRIMONIALI, GENERALI E LEGALI (livello funzionario A) (come da art. 6 del Piano Funzionale allegato al Regolamento Organico)

CAPÒ SERVIZIO PERSONALE (livello funzionario A)
(come da art. 7 del Piano Funzionale allegato al Regolamento Organico)

./.

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

CAPO SERVIZIO FINANZIARIO (livello funzionario A)
(come da art. 8 del Piano Funzionale allegato al Regolamento Organico)

UFFICIO PRODUZIONE (livello funzionario B)
L'art. 13 del Piano Funzionale allegato al Regolamento Organico viene completato e sostituito dal seguente:

Partecipa agli studi preliminari della Direzione Artistica tesi a verificare la possibilità di realizzare i progetti di attività, nonché alle riunioni di Direzione per l'attuazione dei programmi deliberati. Predisporre, sulla base delle capacità produttive dell'Ente, d'intesa con gli altri Uffici e Reparti operanti nel settore produttivo, il calendario annuale di produzione, articolato per singole manifestazioni e comprensivo dei periodi di prova e delle date di svolgimento degli spettacoli.

Assicura l'attuazione del calendario di attività e lo verifica mensilmente, proponendo quelle modifiche al piano di lavoro che si rendessero necessarie.

Provvede alla predisposizione e alla diramazione degli ordini del giorno settimanale e quotidiano.

Predisporre quanto necessario per la preparazione e la realizzazione dell'attività fuori sede e di quella ospitata dall'Ente, avvalendosi della collaborazione dei Settori interessati all'attuazione di predetta attività.

Promuove settimanalmente la riunione con il consiglio d'Azienda per la predisposizione degli ordini del giorno e comunica in tempo utile ogni esigenza di variazione.

Cura la fase di preparazione e realizzazione della produzione artistica, segnalando tempestivamente al Sovrintendente e al Direttore Artistico le cause di eventuali ritardi al fine della adozione di tempestivi provvedimenti.

Coordina l'uso di tutti gli ambienti di prova e di rappresentazione, nel rispetto delle norme di prevenzione, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico.

Collabora con il Servizio Personale per assicurare, in sede operativa, la più idonea applicazione delle norme contrattuali concernenti le diverse categorie che espletano la loro attività nelle sedi di prove e di spettacoli. In tale ambito, intrattiene relazioni con gli Organismi di rappresentanza dei Dipendenti, per tutte le problematiche attinenti all'organizzazione del lavoro ed alle applicazioni normative.

Fa parte della Commissione verifica ed organizzazione del lavoro, della quale assume la responsabilità di funzionamento.

Il Responsabile dell'Ufficio Produzione assume la qualifica di Direttore di Produzione.

Dallo stesso dipendono:

- l'Ufficio di Produzione;

- gli Ispettori del Settore Artistico, Tecnico ed dei Figuranti;
- l'Avvisatrice.

UFFICIO REGIA (livello funzionario B)

(come da art. 14 del Piano Funzionale allegato al Regolamento Organico, con la sostituzione dell'ultimo comma con il seguente:

Il Responsabile dell'Ufficio regia assume la qualifica di Regista Stabile.

Dallo stesso dipendono:

- Assistenti alla Regia;
- Direzione di Scena;
- Capi-squadra Comparsa.

RESPONSABILE OPERATIVO DELL'ORCHESTRA, CORO E BALLO (funzionario livello B)

(come da art. 22 del Piano Funzionale allegato al Regolamento Organico, modificato dalla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione 9 giugno 1987, n. 61).

DATORE LUCI E CAPO REPARTO ELETTRICISTI (livello funzionario B)

(come da art. 30 del Piano Funzionale allegato al Regolamento Organico)

UFFICIO TECNICO (livello funzionario B)

L'art. 34 del Piano Funzionale allegato al Regolamento Organico viene modificato e sostituito dal seguente:

Provvede alle manutenzioni ordinarie degli immobili e degli impianti tecnologici non riferiti agli spettacoli, per i quali predispone il costante controllo e per la cui esecuzione, nei periodi di ridotta attività, si avvale anche dei reparti tecnici di palcoscenico.

Risponde delle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione incendi e del personale assegnato al servizio, anche per la parte di materiali utilizzati nella costruzione degli allestimenti scenici.

E' responsabile del rispetto delle normative di sicurezza che regolano l'attività degli ambienti di pubblico spettacolo, in special modo, riguardo all'agibilità del Teatro Filarmonico e dell'anfiteatro Arena, nonché dei laboratori, dei magazzini e delle sale prova.

Per quanto riguarda l'agibilità di palcoscenico, inteso come ambiente di lavoro, sarà presente alle riunioni tecniche per la definizione e l'approvazione dei nuovi allestimenti, sia per l'Arena che per il Teatro Filarmonico, con l'incarico di dare il nullaosta di competenza circa la compatibilità del progetto con la vigente normativa.

Collabora con la Direzione dell'Allestimento Scenico per particolari esigenze che potranno prevedere, ove richiesto, anche l'impiego del

personale del servizio per l'attività di completamento di lavoro di palcoscenico.

Coordina e controlla l'attività delle imprese terze operanti all'interno degli immobili per il lavoro di trasformazione e manutenzione straordinaria.

Propone ed esegue gli studi necessari allo sviluppo ed alla conservazione degli spazi utili all'attività dell'Ente.

E' responsabile del controllo delle strutture dell'Ente sistemate nell'anfiteatro "Arena" secondo gli accordi con il Comune proprietario e la competente Soprintendenza Archeologica.

Mantiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale e gli altri Enti nelle discussioni inerenti il mantenimento e/o lo sviluppo delle strutture tecniche dell'Ente.


Partecipa alle scelte di impianti ed attrezzature tecnologiche richiesti dai vari settori dell'Ente.

E' responsabile e provvede all'allestimento di mostre, stand, attività promozionali riguardanti l'Ente lirico Arena di Verona.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico assume la qualifica di Capo Servizio Tecnico.

Dallo stesso dipendono:


- Ufficio tecnico;
- Reparto manutenzione
- Vigili del fuoco
- Servizi di portineria.



PARTI NORMATIVE CATEGORIALI

II

MAESTRI COLLABORATORI



II - MAESTRI COLLABORATORI

1.1)

Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e che, pertanto, la relativa articolazione giornaliera e settimanale può essere diversificata per il singolo Maestro Collaboratore, l'orario settimanale di lavoro è fissato in un minimo di 32 ed in un massimo di 44 ore lavorative.

1.2)

L'impegno di un Maestro Collaboratore è fissato in un massimo di 8 ore di attività, suddivise di norma in due prestazioni.
L'attività espletata solo al pianoforte dal Maestro al Ballo deve essere contenuta nel limite di 5 ore giornaliere in caso di prestazione unica continuata; in 6 ore giornaliere, in caso di regime a doppia prestazione.
E', peraltro, consentita la suddivisione dell'orario giornaliero anche in tre prestazioni per i Maestri al Ballo, di Scena ed alle Luci; tale articolazione sarà limitata in 2 volte al mese e per non più di 2 volte alla settimana.
Tale possibilità viene estesa anche alle prove in sala con Artisti (nel rispetto dei limiti complessivamente stabiliti).

1.3)

La durata minima di una prestazione è fissata in 1 ora, quella massima in 5 ore.

1.4)

Può essere programmata una prestazione unica continuata della durata massima pari a 6 ore, esaurente l'orario giornaliero e con valenza, ai fini del computo dell'orario flessibile, di 7 ore se effettuata in forma discontinua e di 39 ore settimanali se effettuata per tutti i giorni della settimana lavorativa.

1.5)

Con esclusione delle prestazioni "in regime continuato", tutte le prestazioni saranno computate in tempo reale.

1.6)

La durata dell'intervallo tra due prestazioni viene così fissata:

- in un minimo di 2 ore, quando la seconda prestazione è relativa ad uno spettacolo;
- in un minimo di 1 ora e $\frac{1}{2}$ tra due prestazioni al teatro al chiuso;
- in un minimo di 45 minuti fra due prestazioni all'aperto.

1.7)

Le prestazioni antimeridiane inizieranno normalmente alle ore 10.00.
Per il Maestro alle Luci l'inizio dell'attività è anticipato alle ore 8.30.

L'orario di chiusura della attività è fissato alle ore 24.00 ed alle ore 01.00 nell'attività prodotta al chiuso, rispettivamente per prove ordinarie e per antepiano, antegenerali, generali e spettacoli.

Tali limiti sono elevati alle ore 01.00 e 01.30 per l'attività prodotta nel Teatro all'aperto.

Verrà considerata in regime ordinario l'attività del Maestro alle Luci impegnato in regime notturno se contenuto nei limiti di 6 ore, ferme restando le maggiorazioni contrattuali previste per tale regime.

In relazione alla particolare flessibilità d'orario prevista per il Maestro alle Luci e tenuto conto (in particolare) dell'attività notturna prodotta in Arena dallo stesso in occasione delle prove di luce, si conviene di riconsiderare la posizione del dipendente alla luce di quanto previsto nel punto H compreso nella parte economica dell'Accordo Aziendale.

1.8)

Il Maestro Collaboratore dovrà trovarsi al proprio posto di lavoro per l'orario d'inizio delle diverse prestazioni convocate in Ordine del Giorno in tempo sufficientemente utile per l'effettivo avvio dell'attività.

1.9)

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato, qualora il Maestro Collaboratore usufruisca del riposo nella giornata di domenica, potrà essere programmata una sola prestazione ordinaria.

Eventuali prolungamenti eccedenti la durata prevista per la prestazione convocata (massimo 5 ore) o altre prestazioni programmate saranno comunque considerate in regime straordinario normale.

1.10)

La prestazione della domenica, se non programmata e/o effettuata, potrà essere recuperata anticipatamente o successivamente mediante prolungamenti ordinari diluiti nelle diverse prove calendarizzate.

1.11)

Il Settore dei Maestri Collaboratori, di norma, è così suddiviso:

- a) Direttore Musicale di Palcoscenico
- b) Maestri di Sala
- c) Maestri di Scena

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

- d) Maestro Suggestore
- e) Maestro alle Luci
- f) Maestro al Ballo

In aderenza a quanto previsto nella "parte comune" in materia di "esenzioni", si riconferma che il Maestro Collaboratore, allorché disimpegnato dall'attività in via di attuazione, è esentato dall'obbligo della firma.

Si conviene, altresì, che per quanto concerne gli incarichi di cui ai punti b), c), d), e) venga attivata una concreta mobilità funzionale ed operativa, quando la stessa sia resa indispensabile da esigenze collegate alle produzioni in prova o in rappresentazione, richiedente aggiunta di Personale a quello normalmente in servizio.

I maestri collaboratori dovranno comunque rendersi disponibili per ogni attività afferente le proprie mansioni e - più in generale - per necessità di ordine artistico, a richiesta della competente Direzione.

1.12)


Nel confermare quanto previsto dall'art. 42 del CCNL "Prestazioni speciali" e ad integrazione dello stesso, si precisa l'obbligo, da parte del Maestro Collaboratore, di effettuare eventuali prestazioni in palcoscenico che richiedano movimenti figurativi, vestizione o trucco, senza per questo maturare alcuna maggiorazione economica o compenso particolare.

1.13)

Si conferma l'obbligo - da parte del Maestro Collaboratore - agli interventi alle tastiere previsti in partitura (in palcoscenico, in quinta, ecc.). Per tali prestazioni al Maestro Collaboratore verrà riconosciuta una maggiorazione compresa tra il 100 ed il 200% della retribuzione giornaliera per ogni spettacolo effettuato.

Per prestazioni di natura solistica alle tastiere, o di eccezionale livello tecnico, o in golfo mistico, l'Ente verificherà se nel settore esistono le condizioni professionali per l'espletamento di tale attività; in tal caso il compenso verrà pattuito di volta in volta con gli interessati.

* * *




PARTI NORMATIVE CATEGORIALI

III

ORCHESTRA

1'
:



III - ORCHESTRA

1.1)

Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata fra più Professori d'Orchestra, l'orario normale di lavoro, computato su base bimensile, sarà sviluppato settimanalmente in un minimo di 20 ore lavorative ed in un massimo di 31 ore lavorative (effettive o convenzionali).

1.2)

Le prestazioni programmabili nell'arco di una settimana restano fissate in un massimo di 11 e di 2 giornaliere.

1.3)

Concorrono alla formazione dell'orario individuale anche le prestazioni in cui il Professore d'Orchestra non in organico della singola produzione è considerato "a disposizione".

1.4)

Fasce orarie di svolgimento dell'attività in regime normale:

- Teatro al chiuso

Prove ordinarie:	dalle ore 10.00 alle ore 24.00
Antegenerale, generale, spettacoli:	dalle ore 10.00 alle ore 01.00

- Teatro all'aperto

Prove ordinarie:	dalle ore 19.00 alle ore 01.00
Antegenerale, generale, spettacoli:	dalle ore 19.00 alle ore 01.30

I limiti indicati si riferiscono esclusivamente all'attività svolta effettivamente all'aperto.

1.5)

La prestazione antimeridiana potrà concludersi entro le ore 15.00 solo nel caso di prove uniche "a sezioni" esaurenti l'attività giornaliera. Per tutte le altre prestazioni il limite antimeridiano di cessazione è fissato per le ore 13.30.

1.6)

Tutte le prestazioni (con esclusione delle prove a sezioni) saranno computate in tempo reale.

Resta inteso che il limite giornaliero di attività ordinaria è fissato in un minimo di 2 ore ed in un massimo di 6. Il superamento del limite comporterà comunque il riconoscimento del regime straordinario contrattuale sino ad un massimo di complessive 7 ore lavorative.

In caso di ulteriore superamento di tale limite, fermo restando l'obbligo di condurre a termine lo spettacolo o la prova, per l'orario eccedente verranno riconosciute maggiorazioni economiche raddoppiando i valori percentuali stabiliti contrattualmente.

1.7)

La durata dello spettacolo, della prova generale e antegenerale viene computata in tempo reale. Nelle giornate in cui è previsto uno spettacolo, è normalmente programmabile un'ulteriore prestazione il cui limite massimo è fissato in 2 ore. Tale limite di prova è elevato a 2 ore e $\frac{1}{2}$ in caso di Concerti o di Spettacoli di Balletto.

In ogni caso, il superamento delle 6 ore effettive e sino a 7 ore di lavoro verrà considerato in regime straordinario contrattuale secondo i criteri di cui al punto 1.6).

1.8)

Le prove uniche, esaurenti l'orario giornaliero, possono essere:

- di durata pari a 3 ore e $\frac{1}{2}$, con due pause di 10 minuti l'una;
- di durata pari a 4 ore, con tre pause di 10 minuti l'una.

Le pause possono essere fruite in un'unica soluzione, previo accordo tra le Parti.

1.9)

Nelle giornate in cui sono programmate due prestazioni (escluse le antegenerali, generali e spettacoli), la durata singola delle stesse è pari a:

- 2 ore, con un intervallo di 10 minuti;
- 2 ore e $\frac{1}{2}$, con un intervallo di 15 minuti;
- 3 ore, con due intervalli di 10 minuti, oppure con un unico intervallo di 20 minuti.

1.10)

La durata delle prove a sezioni è fissata in:

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

- a) 1 ora e $\frac{1}{2}$, assorbente 2 ore di lavoro;
- b) 2 ore e $\frac{1}{2}$, con 15 minuti di riposo, assorbente 3 ore di lavoro, esaurente l'orario giornaliero.

In caso di doppia prestazione di cui ai punti a) e b), l'orario giornaliero verrà considerato esaurito.

1.11)

Ferme restando le durate delle prestazioni di cui al precedente articolo, si chiarisce che le prove a sezioni possono avere le diverse articolazioni:

- per sezioni
- per classi
- per raggruppamento di più classi.

Per sezioni si intendono:

- solo archi ed arpe
- solo fiati e percussioni.

Per classi si intendono:

- solo strumentini
- solo ottoni
- solo percussioni
- solo arpe
- solo violini primi
- solo violini secondi
- solo viole
- solo violoncelli
- solo contrabbassi.

In caso di musica contemporanea, ferma restando la durata fissata per le prove, la composizione ed articolazione delle sezioni verrà valutata con la Direzione Artistica di volta in volta.

1.12)

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato, qualora il Professore d'Orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in una sola prestazione, la cui durata massima è fissata in 3 ore per le prove ordinarie.

La prestazione riferita a prove antegenerali, generali e spettacoli verrà considerata in regime ordinario per il tempo di reale lavoro effettuato.

Tali prestazioni verranno normalmente programmate in regime antimeridiano. Potranno altresì essere programmate anche al pomeriggio ed alla sera, in rela-

zione a particolari esigenze tecnico-artistiche connesse all'attività di palcoscenico, preventivamente segnalate ai Delegati del C.d.Az.

In caso di prova antegenerale, generale o spettacolo, l'intera durata della prestazione prevista per l'esecuzione verrà computata nell'orario bimensile.

1.13)

La prestazione della domenica, previo assenso del Direttore impegnato nell'esecuzione e con l'avvallo della Direzione dell'Ente, sentiti i Delegati di Settore, potrà essere recuperata mediante prolungamenti ordinari diluiti nelle diverse prove riferite allo spettacolo programmato.

1.14)

L'intervallo minimo tra le due prestazioni non potrà essere inferiore ad 1 ora e $\frac{1}{2}$ per l'attività svolta "al chiuso".

Per il Teatro "all'aperto", si richiamano le apposite norme contenute nella Parte Comune.

1.15)

Sono programmabili nello stesso giorno due spettacoli. In ogni caso le ore effettive di lavoro non potranno essere superiori al numero di 6. In caso di superamento di tale limite, vi sarà il riconoscimento del regime straordinario nei limiti già previsti all'art. 1.6).

* * *

2.1)

Il Complesso Orchestrale, in relazione ad esigenze di programmazione, può essere suddiviso in organismi distinti per consentire lo svolgimento contemporaneo di diverse attività artistiche, nonchè per l'esecuzione di musica moderna o "nuova musica" nelle quali risultasse impegnato solamente un ristretto numero di componenti l'Orchestra.

In ogni caso, la consistenza degli organismi distinti dovrà risultare superiore a 12 elementi perchè non dia luogo ad alcun compenso aggiuntivo.

2.2)

Nel caso di formazione orchestrale al di sotto di quanto stabilito dall'art. 60 del CCNL, viene stabilito il compenso aggiuntivo pari al 100% della retribuzione giornaliera e per rappresentazioni in cui ciascun Professore d'Orchestra risulterà impegnato.

Il compenso sarà ridotto in rapporto al numero di volte in cui il Professore d'Orchestra sia chiamato a suonare, come sotto precisato:

./.

ARENA DI VERONA

ENTE AUTONOMO

- da 1 a 3 volte per anno : 100%
- da 4 a 8 volte per anno : 80%
- oltre 8 volte per anno : 60%

2.3)

In caso di costituzione di gruppi autonomi, nell'organizzare manifestazioni, cicli di spettacoli, singoli interventi, si terrà conto dei seguenti vincoli:

- divieto di fregiarsi di qualsiasi marchio riferibile all' "Arena di Verona" od al "Teatro Filarmonico" senza specifica autorizzazione rilasciata dalla Direzione;
- La Direzione Artistica dell'Ente procederà a scritturare, in via preferenziale, Gruppi Musicali costituiti esclusivamente o maggioritariamente da dipendenti dell'Azienda;
- In caso di più Gruppi Musicali disponibili, l'Ente attiverà nella stesura dei "cartelloni" la turnazione tra gli stessi, per una equa suddivisione degli interventi programmati;
- L'attività di preparazione ed esecuzione dovrà avvenire esclusivamente al di fuori del normale orario di lavoro; le strutture del Teatro potranno essere utilizzate - se disponibili - solo a condizione di specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente.

I compensi, considerati in rapporto al numero degli interventi che ciascun Professore d'Orchestra è chiamato ad effettuare, sono così determinati per il periodo sino al 31/12/1990:

- da 1 a 4 volte per anno: L. 400.000
- da 5 a 8 volte per anno: Riduzione del 20% dell'importo predetto
- oltre 8 volte per anno: Riduzione del 50% dell'importo predetto.

2.4)

Per la prestazione di palcoscenico si fa riferimento all'art. 61 del C.C.N.L.

2.5)

Per incrementare la produzione dell'Ente e favorire la diffusione dell'attività di Balletto (sia in sede che fuori sede) possono essere utilizzate bande magnetiche registrate dal Complesso dell'Ente.

Tale attività prodotta eventualmente dall'Orchestra verrà considerata nei regimi normalmente previsti in sede contrattuale nazionale ed aziendale.

2.6)

Prima dell'inizio di ciascuna prestazione, i Professori d'Orchestra provvederanno all'accordatura degli strumenti sotto la personale responsabilità del "violino di spalla".

L'Ente provvederà altresì a dotare il Complesso orchestrale di un accordatore elettronico, a coadiuvare e sostenere tecnicamente quanto previsto nel 1° comma.

2.7)

Le Prime Parti della sezione degli Archi hanno l'obbligo di segnare, su indicazione del Direttore, le arcate sulle partiture, in modo da consentire ai Professori d'Orchestra della Fila di effettuare il relativo sviluppo in tempo utile, tale da non pregiudicare il proseguo delle prove.

Tale attività sarà coadiuvata dagli Archivisti Musicali, specialmente se riferita a produzioni musicali di repertorio.

2.8)

I Professori d'Orchestra di nuova assunzione potranno essere utilizzati - nel corso del periodo di prova - nelle immediate vicinanze delle Prime Parti.

In particolare, gli appartenenti alla sezione degli Archi potranno essere posti al secondo leggio della fila per alcune produzioni, ruotando negli altri leggi per tutto l'arco del periodo di prova.

Al termine dello stesso, ai sensi dell'art. 4 del CCNL, le Prime Parti si riuniranno con il Direttore Artistico o Suo Delegato per la formulazione del giudizio di idoneità.

2.9)

La Prima Parte dell'Orchestra può richiedere, ove ne ravvisi l'opportunità sul piano artistico/musicale, l'inserimento nel calendario produttivo di una o più prove "a sezioni", da effettuare con la propria fila di strumenti, compatibilmente con il programma dei lavori ed in aderenza alle norme contrattuali vigenti.

2.10)

Mutamento di mansioni - obblighi.

In osservanza a quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del CCNL, si riafferma l'obbligo dei Professori d'Orchestra all'adempimento di quanto previsto nei citati articoli contrattuali, qualunque siano i motivi e le cause che ne determinino l'esigenza.

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

2.11)

Per il Professore d'Orchestra che esegua delle prestazioni con strumento diverso da quello istituzionale o non previsto tra gli obblighi di cui al precedente articolo e per il quale, quindi, non ha obblighi specifici, viene pattuito un compenso pari alla maggiorazione del 100% , riferita a paga base, contingenza e scatti di anzianità calcolato per l'intero periodo di prove nonché nei giorni di esecuzione dei concerti o spettacoli. Verrà fatta eccezione per i Professori d'Orchestra componenti del Complesso di Palcoscenico impegnati con strumento speciale (trombe egizie), nei confronti dei quali troverà applicazione il trattamento previsto al punto 9 della Parte Economica dell'accordo 16/8/1985.

2.12)

E' fatto obbligo alle Prime Parti di eseguire gli "a solo" contenuti nella partitura musicale, senza alcuna maggiorazione od indennità economica. In particolare, nessun compenso sarà riconosciuto per l'esecuzione degli "a solo" o dei "soli" che non si contrappongano organicamente al "tutto" o comunque non si stacchino nettamente e sovrastino il contesto orchestrale. Per le prestazioni già indicate nella partitura come "a solo" di eccezionale livello tecnico ed artistico o riconosciute come tali da una attenta analisi artistica che dovrà tenere in considerazione pure i criteri di cui al comma precedente, verranno stabiliti compensi aggiuntivi. La determinazione di detti compensi sarà frutto dell'analisi effettuata congiuntamente dal Direttore Stabile dell'Orchestra e dalla Direzione artistica che potranno acquisire, per l'occasione, la prestazione di un "professionista" esterno.

2.13)

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DELL'ORCHESTRA

- a) Sulla base della programmazione deliberata dall'Ente, su indicazione della Direzione Artistica, l'Archivio Musicale provvederà ad acquisire con tempestività tutti i materiali musicali concernenti le diverse produzioni (opere, balletti, concerti) inserite nel cartellone. Nei limiti del possibile, il materiale verrà messo a disposizione dei professori d'orchestra con notevole anticipo rispetto all'inizio delle prove.

- b) Dall'analisi degli spartiti, l'Archivio provvederà a redigere distinte degli organici dell'Orchestra ed a trasmetterne copia alla Direzione Artistica.
- c) La Direzione Artistica dell'Ente, preso atto degli organici indicati, in collaborazione con il Direttore Stabile dell'Orchestra, ne verifica la congruità - e laddove ritenuto necessario - attiva il confronto con i Direttori individuati per i diversi spettacoli, al fine di perseguire la completezza del lavoro progettuale.
- d) Configurato un dimensionamento definitivo - sul piano numerico - di tutti gli organici dell'Orchestra e della Banda, previsti in ciascun spettacolo per tutto l'arco dell'attività programmate, la Direzione Artistica - in collaborazione con il Direttore Stabile - provvederà a compilare le liste nominative di tutti i Professori che verranno impegnati in ogni singola produzione, rendendo successivamente ufficiali gli elenchi.
- e) Nel caso in cui uno strumentista non "abbia parte" in una o più produzioni rispetto al proprio ruolo ed agli "obblighi" eventualmente previsti contrattualmente, sarà considerato "esentato" dall'obbligo della firma e, quindi, della presenza in Teatro.
- f) Nel caso in cui l'organico predeterminato sia inferiore rispetto alle risorse disponibili, i Professori in esubero saranno considerati "a disposizione".
- g) Il Professore d'Orchestra "a disposizione" che non prende parte ad uno spettacolo, è tenuto al rispetto delle seguenti norme:
- l'effettuazione di almeno una prova di lettura tra quelle programmate, concordandone l'intervento con il Direttore, l'Ispettore e la Prima Parte della "Fila" interessata;
 - un costante aggiornamento sugli sviluppi della preparazione, che deve peraltro essere mantenuta individualmente idonea sul piano artistico;
 - l'obbligo a garantire la propria reperibilità ogni qualvolta si renda necessario.
- In caso di contravvenzione a quanto sopra, il Professore d'Orchestra incorrerà nelle sanzioni disciplinari previste dagli appositi regolamenti.
- h) Il carico di attività annuale sarà equamente distribuito tra le Prime Parti in servizio, nella prerogativa riaffermata per cui compete alla Direzione Artistica dell'Ente individuare i vari organici degli spettacoli, avendo riguardo anche delle caratteristiche professionali proprie di ciascun dipendente.

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

- i) Nel caso in cui "a disposizione" risulti più di un Professore d'Orchestra appartenente alla stessa "famiglia" di strumenti, verrà individuato dalla Direzione un dipendente per singola produzione che dovrà attenersi alle norme di cui al punto precedente.
- l) Il Professore d'Orchestra normalmente impegnato in una produzione, è tenuto, in caso di assenza dal lavoro, a darne tempestiva comunicazione all'Ispettore con un anticipo che consenta la sua sostituzione rispetto all'inizio della prestazione. Tale procedura s'intende obbligata e non surrogabile da altre iniziative di natura diversa cui attenersi in caso di assenza dal lavoro. In caso di mancato rispetto di tale regola, il dipendente incorrerà nelle sanzioni previste dal Regolamento Disciplinare dell'Ente.
- m) Il Professore d'Orchestra è altresì tenuto ad informare con tempestività l'Ente, tramite l'Ispettore, circa la propria residenza, domicilio, recapito transitorio o quant'altro utile a mantenere aggiornati e funzionali i collegamenti tra dipendente ed Azienda sede dell'attività.

2.15)

ASSICURAZIONE STRUMENTI

- 1) Gli strumenti di proprietà dei professori d'orchestra saranno assicurati con una polizza che copra tutti i rischi. La polizza sarà a carico dell'Ente ed il valore assicurato non supererà quello valutato per gli strumenti a corda o il valore da nuovo per gli altri strumenti.
- 2) La polizza assicurativa, come intesa nel punto precedente, non può essere sottoscritta prima che il professore d'orchestra abbia consegnato i seguenti documenti:
- a) una perizia redatta da un perito riconosciuto dall'Ente. Le spese delle perizie saranno pagate dall'amministrazione per la prima volta;
- b) una dichiarazione del professore d'orchestra circa il fatto se abbia o no assicurato egli stesso lo strumento e se sì con la quale compagnia, fino a quale cifra e contro quali rischi;
- 3) Qualora un professore d'orchestra avesse già stipulato una polizza contro tutti i rischi sul suo strumento e desiderasse tenerla, riceverà un rimborso per una cifra non superiore a quella che l'Ente stesso avrebbe pagato, purchè i documenti elencati nel punto 2) siano stati consegnati. Un professore d'orchestra ha anche il diritto di integrare la polizza menzionata nel punto 1) a proprie spese.
- 4) L'Ente non si assume la responsabilità derivante dalla perdita o da danni a strumenti che superino l'ammontare assicurato come menzionato nel punto 1).

- 5) Purchè non specificato diversamente nella polizza, la dichiarazione di danno deve essere consegnata all'Ente per iscritto non oltre tre giorni dall'accaduto insieme ai necessari documenti probanti. In caso si ritenga necessaria una riparazione, questa potrà essere effettuata soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'Ente.
- 6) E' possibile redigere una polizza separata per un particolare professore d'orchestra per casi speciali come l'uso privato fuori dall'Europa o per eccessive richieste per danni.

2.16)

Le Parti convengono sulla opportunità di avviare un confronto sul piano artistico per giungere all'individuazione dei criteri più idonei, nonché delle modalità di attuazione delle procedure, relativamente all'esigenza di rendere obbligata - per taluni Professori d'Orchestra - la sostituzione di un collega anche di livello superiore, quando tale assenza, imprevista e dovuta a causa di forza maggiore, sia tale da pregiudicare l'effettuazione delle prove e degli spettacoli.

2.17

Le Parti convengono sulla esigenza di denominare l'Orchestra dell'Ente, nell'ambito dell'attività sinfonica, come "Orchestra Sinfonica dell'Arena di Verona".


Le forme di promozione sui manifesti saranno successivamente concordate. Nell'ambito di tali intese dovrà rientrare altresì il tema del ruolo della Commissione Artistica dell'Orchestra.

* * *

PARTI NORMATIVE CATEGORIALI

IV

CORO



IV - CORO

1.1)

Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per i singoli Artisti del Coro, l'orario normale di lavoro, computato su base mensile, sarà sviluppato settimanalmente in un minimo di 20 ore lavorative ed in un massimo di 31 ore effettive o convenzionali.

1.2)

Le prestazioni programmabili nell'arco di una settimana restano fissate in un massimo di 11 e di 2 giornaliere.

1.3)

Concorrono alla formazione dell'orario bimensile individuale anche le prestazioni in cui l'Artista del Coro non in organico è esentato dall'obbligo della presenza.

1.4)

Fasce orarie di svolgimento dell'attività:

Teatro al chiuso:

Prove ordinarie: dalle ore 10.00 alle 24.00
Antepiano, antegenerale, generale, spettacoli: dalle ore 10.00 alle 01.00

Teatro all'aperto:

Prove ordinarie: dalle ore 19.00 alle 01.00
Antepiano, antegenerale, generale, spettacoli: dalle ore 19.00 alle 01.30

I limiti indicati si riferiscono esclusivamente all'attività svolta effettivamente all'aperto.

1.5)

Fasce orarie antimeridiane:

Per tutte le prestazioni il limite antimeridiano di cessazione è fissato per le ore 14.00.

1.6)

E' data facoltà alla Direzione dell'Ente, in deroga alle norme concernenti gli obblighi contrattuali in materia di preavviso, di richiedere prolungamenti straordinari sino ad un massimo di 1 ora per frazioni di 15 minuti per ciascun mese di attività produttiva.

1.7)

Resta inteso che il limite giornaliero di attività ordinaria è fissato in un minimo di 2 ore ed in un massimo di 6 ore. Il superamento di tale limite giornaliero comporterà comunque il riconoscimento del regime straordinario contrattuale sino ad un massimo di complessive 7 ore lavorative. In caso di ulteriore superamento di tale limite, fermo restando l'obbligo di condurre a termine lo spettacolo o la prova, per l'orario eccedente verranno riconosciute maggiorazioni economiche raddoppiando i valori percentuali stabiliti contrattualmente.

1.8)

Gli spettacoli, le prove generali, antegenerali ed antepiano verranno computate - ai fini dell'orario bimensile - in tempo reale.

Nelle giornate in cui è previsto uno spettacolo, è normalmente programmabile un'ulteriore prestazione il cui limite massimo è fissato in 2 ore. Tale limite di prova è elevato a 2 ore e ½ in caso di Concerti o di Spettacoli di Balletto.

In ogni caso, il superamento delle 6 ore effettive verrà conteggiato secondo quanto previsto all'art. 1.7) della presente intesa.

1.9)

Nelle giornate di rappresentazione di uno spettacolo, all'Artista del Coro può essere richiesta la prestazione in sala sino ad 1 ora antecedente l'inizio dello spettacolo. In questo caso, la prestazione di ripasso avrà svolgimento massimo limitato ad 1 ora e verrà computata in tempo reale.

1.10)

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora l'Artista del Coro usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in un'unica prestazione la cui durata sarà conforme al tipo di prestazione richiesta. Resta inteso che la durata delle prove ordinarie è fissata nel limite massimo di 3 ore.

In tali giornate può essere effettuato uno spettacolo, una prova generale, una antegenerale od un antepiano, che potranno essere indifferentemente programmate al mattino, al pomeriggio od alla sera e computate in tempo reale. La prova ordinaria, pure programmabile, avrà luogo di norma in regime antimeridiano. La

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

prova ordinaria in sala o scena è peraltro consentita al pomeriggio od alla sera, qualora si renda necessaria per esigenze connesse all'attività di palcoscenico rese note, preventivamente, ai Delegati C.d.Az..

1.11)

La prestazione della domenica può essere recuperata mediante prolungamenti ordinari diluiti nelle diverse prove riferite allo spettacolo programmato.

1.12)

L'intervallo minimo tra le due prestazioni non potrà essere inferiore ad 1 ora e $\frac{1}{2}$.

Nel periodo di attività areniana ed in caso di accordo tra le Parti, l'intervallo potrà risultare ulteriormente compresso.

1.13)

E' ammessa la trasformazione, senza alcun preavviso, della prova di assieme in prova di scena o di sala, come la programmazione di "prove miste" scena-assieme nel rispetto dei limiti d'orario programmati.

1.14)

Del Complesso Corale fanno parte le seguenti voci, ripartite in quattro sezioni:

SOPRANI PRIMI E SECONDI, MEZZO SOPRANI E CONTRALTI, TENORI PRIMI E SECONDI, BARITONI E BASSI.

1.15)

Le sottosezioni sono il risultato della divisione delle sezioni e cioè:

SOPRANI PRIMI, SOPRANI SECONDI, MEZZOSOPRANI, CONTRALTI, TENORI PRIMI, TENORI SECONDI, BARITONI, BASSI.

1.16)

Le prove a sottosezioni possono avere durata massima di 30 minuti, senza pausa, con assorbenza convenzionale di 2 ore lavorative.

Le prove a sezioni (o a raggruppamento di più sezioni) possono avere durata di 1 ora o di 1,15 senza riposi e programmate per coppie di prestazioni di eguale durata.

Tali prestazioni assorbono convenzionalmente 2 ore e 2,30 ore di lavoro rispettivamente.

Può essere inoltre programmata la prova unica a sezioni, della durata di 2 ore e 30, con 15 minuti di riposo, esaurente l'orario lavorativo giornaliero mediante l'assorbimento di 5 ore di lavoro.

Le prestazioni di tutto il Coro Uomini o di tutto il Coro donne effettuate in forma separata non costituiscono prove a sezioni. Sono programmabili, per il Coro Uomini e per il coro Donne, tutte le prestazioni previste per il Coro in assieme, comprese eventuali prove uniche.

1.17)

Le prestazioni uniche - computate, ai fini dell'orario bimensile, in tempo reale - esauriscono in ogni caso l'attività giornaliera ordinaria.

1.18)

Con esclusione delle prove a sezioni, di cui al comma 1.16), si elencano le durate delle prestazioni previste suddivise tra sala e scena:

SALA

- a) prova in sala di ore 1 e 45 minuti (con assorbimento di 2 ore lavorative ed una pausa di 10 minuti);
- b) Prova in sala di ore 2 e 10 minuti (con assorbimento di 2 ore e $\frac{1}{2}$ lavorative e due pause di 10 minuti);
- c) Prova unica in sala di 3 ore (con una pausa di 15 minuti, computata in tempo reale e con esaurimento dell'orario giornaliero).

SCENA (tempo reale)

- a) Prova in scena di 1,45 ore (con una pausa di 10 minuti);
- b) Prova unica in scena di 3 ore (con due pause di 10 minuti) ad esaurimento dell'orario giornaliero;
- c) Antepiano;
- d) Prova "all'italiana" e d'assieme (minimo 2 ore - massimo 3 ore lavorative);
- e) Prova unica con Orchestra "all'italiana" o "di assieme" (di 3 ore e $\frac{1}{2}$ o 4 ore) con esaurimento dell'orario giornaliero);
- f) Antegenerali, generali, spettacoli (tempo reale).

Le pause saranno scandite dal direttore di Scena, compatibilmente con i cambi-scena e con rispetto dei tempi eventualmente legati alla lettura musicale della partitura.

1.19)

Sono programmabili nello stesso giorno, inoltre, due prove antegenerali, due generali o due spettacoli. In ogni caso le ore effettive di lavoro non potranno essere superiori al numero di 6.

In caso di superamento di tale limite, vi sarà il riconoscimento del regime straordinario nei limiti già previsti al comma 1.7).

2.1)

Il Maestro del Coro in sala può richiedere l'esecuzione di parti corali ad un minimo di due Artisti del Coro, purchè appartenenti alla stessa sottosezione. In sede di distribuzione del lavoro, due Artisti del Coro possono costituire una sottosezione. Se nel corso delle recite o delle prove uno dei due Artisti del Coro che costituiscono la sottosezione non può essere presente per cause di forza maggiore, l'altro Artista del Coro è tenuto comunque a rendere la prestazione da solo nel contesto corale.

A prevenire tali possibili eventualità, il Maestro del Coro si adopererà affinché, nella distribuzione dei ruoli, vengano previsti sin dall'inizio della preparazione almeno due sostituti.

2.2)

La Direzione del Coro dovrà valutare che l'impegno lavorativo, ove sussista la suddivisione o la riduzione del Complesso, sia equamente distribuito tra i singoli Artisti del Coro tenendo presente, altresì, la possibilità di utilizzo dei "sostituti".

2.3)

Ad ogni singola sezione degli Artisti del Coro potrà essere richiesto di eseguire parti corali non di spettanza in relazione alle sezioni di appartenenza (salti di rigo).

2.4)

L'Artista del Coro è tenuto a presentarsi al lavoro in tempo utile per l'espletamento dell'attività, provvedendo, con adeguato anticipo, ad indossare il costume ed a servirsi del trucco.

2.5)

Gli Artisti del Coro sono tenuti, dall'inizio delle prove, ad eseguire tutte le azioni programmate nel copione di regia, servendosi degli attrezzi e del materiale scenico allestito per lo spettacolo ed assicurando - salvo diverse

disposizioni - la prestazione vocalmente prevista dallo spartito musicale.

2.6)

L'attività potrà essere svolta indifferentemente sul palcoscenico od in luogo alternativo allo stesso, anche se esterno al Teatro, purchè delimitato al territorio comunale.

Le prove di regia potranno aver luogo attraverso anche l'utilizzo di materiali sostitutivi agli originali, purchè riproducenti spazi ed ingombri di scena previsti nel bozzetto scenografico ideato.

2.7)

Su indicazione della regia, all'Artista del Coro impegnato musicalmente in uno spettacolo potranno essere richiesti interventi figurativi o coreografici, purchè connessi al personaggio interpretato eseguendo la parte corale, senza per questo maturare alcun compenso economico a condizione che la prestazione avvenga nello stesso atto in cui è previsto l'impegno corale.

2.8)

Potrà essere richiesto agli Artisti del Coro di effettuare una prova in costume oltre a quella generale ed antegenerale od in sostituzione dell'antepiano, senza diritto ad alcuna maggiorazione economica.

2.9)

L'Artista del Coro è tenuto alla prova del costume per la messa a misura dello stesso (ove richiesto) fuori dal normale orario di lavoro, nell'ambito degli orari di apertura e funzionamento del Laboratorio di Sartoria, senza per questo maturare alcun compenso aggiuntivo.

2.10)

Gli Artisti del Coro eseguiranno la loro prestazione vocale in qualsiasi luogo del Teatro (platea, palchi, ecc.), sempre se utilizzati nel numero minimo di due ed appartenenti alla medesima sottosezione vocale.

2.11)

E' consentito il mescolamento - su indicazione del Direttore del Coro e/o del Direttore d'Orchestra - delle varie sezioni vocali sia in scena che in occasione di Concerti, con particolare riferimento ad esecuzioni di musica contemporanea.

2.12)

In aderenza alle partiture musicali che lo prevedano, potranno essere convocate prove in sala od in scena di diversi "gruppi corali" anche nella stessa giornata, nel rispetto dei limiti di orario lavorativo individuale.

In caso di utilizzo di una sola sezione o sottosezione vocale secondo quanto previsto dallo spartito musicale, la preparazione in sala avrà luogo secondo i regimi previsti per le prove "a sezioni" o "a sottosezioni".

L'attività in scena, viceversa, in tali casi verrà regolata secondo i meccanismi normalmente previsti per l'insieme del Coro, applicando, quindi, i regimi orari previsti per l'attività piena e non - in questo caso - per le prove a sezioni.

2.13)

Gli Artisti del Coro sono tenuti ad eseguire la propria prestazione in lingua antica o "morta", senza per questo aver diritto ad alcun compenso economico aggiuntivo. L'Artista del Coro, inoltre, è tenuto a eseguire la propria prestazione in lingua straniera moderna. Per ciascuna recita all'Artista del Coro, purchè presente, sarà riconosciuta la maggiorazione del 50% della retribuzione giornaliera.

2.14)

E' facoltà della Direzione dell'Ente chiamare o meno i gruppi corali che operano in "quinta" (per interni musicali) alle prove di scena. Qualora il gruppo costituente un "interno" non prenda parte alle prove di regia, può essere utilizzato in altre prove, in scena od in sala.

2.15)

Il Complesso Corale, in relazione ad esigenze produttive e di programmazione, può essere suddiviso in più formazioni autonome, onde consentire lo svolgimento contemporaneo di diverse attività artistiche (lirica, concertistica, cameristica, ballettistica, musica moderna o "nuova musica).

Per non dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo, la consistenza delle formazioni autonome deve essere superiore ai 16 elementi.

2.16)

Eventuali prestazioni vocali di natura solistica assegnate ad Artisti del Coro saranno definite mediante audizione interna e con il coinvolgimento delle Rappresentanze Sindacali di Settore.

La preparazione dovrà avvenire al di fuori del normale orario di lavoro.

Il compenso sarà concordato di volta in volta con gli interessati sulla base della maggiorazione prevista in un minimo del 100% ed in un massimo del 200%

ARENA DI VERONA

ENTE AUTONOMO

della retribuzione giornaliera per ogni recita effettuata. La determinazione della percentuale di maggiorazione verrà stabilita dalla Direzione Artistica stimando l'impegno artistico richiesto.

Per prestazioni solistiche di particolare impegno la Direzione, peraltro, potrà verificare se acquisire le prestazioni di un professionista esterno o accertare se nel settore esistano le condizioni professionali per l'affidamento del ruolo. In tal caso, il compenso verrà pattuito di volta in volta fra le Parti.

2.17)

Al fine di incrementare la produzione dell'Ente e favorire la diffusione dell'attività di balletto - in sede e fuori sede - possono essere utilizzate bande magnetiche registrate dai Complessi dell'Ente.

L'uso delle bande registrate è consentito per qualsiasi attività ufficiale dell'Ente, nonchè di quella promozionale.

Se la registrazione è effettuata nell'ambito del normale orario di lavoro, nulla è dovuto agli Artisti del Coro che hanno preso parte alla registrazione.

Se la registrazione è effettuata fuori dall'orario di lavoro, spetta ai dipendenti il pagamento delle ore di lavoro straordinario prestato.

2.18)

Si conviene di costituire un "Coro Polifonico" composto da personale stabile, sulla base e nel rispetto dei seguenti criteri:

- composizione di un massimo di 22 elementi che avranno l'obbligo di eseguire le "particine", nonchè l'attività in Complessi autonomi inferiori a 16 elementi;
- i componenti dovranno essere in possesso del diploma di canto o dimostrare una preparazione musicale equivalente;
- l'ammissione avverrà attraverso la procedura del concorso interno, con la presenza di commissari esterni;
- l'inquadramento, dopo il periodo di prova di quattro mesi, sarà quello corrispondente al 4° livello della scala parametrica Area Artistica del C.C.N.L.
- l'inquadramento al 4° livello annulla il diritto a compensi accessori relativi alle "particine" per le attività in Complessi autonomi inferiori a 16 elementi, nonchè per qualsiasi prestazione speciale al di fuori degli obblighi della categoria;
- l'ammissione al 4° livello avverrà anche nel caso di non raggiungimento dell'organico previsto, purchè ottenuta l'idoneità nel concorso interno.


Le procedure concorsuali dovranno essere bandite entro il 31/10/1989.

* * *

PARTI NORMATIVE CATEGORIALI

V

CORPO DI BALLO



V - CORPO DI BALLO

1.1)

Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale può anche essere diversificata per i singoli Tersicorei, l'orario individuale di lavoro, computato su base bimensile, sarà sviluppato settimanalmente in un minimo di 20 ed in un massimo di 31 ore lavorative (effettive o convenzionali).

1.2)

Le prestazioni programmabili nell'arco di una settimana restano fissate in un massimo di 11 suddivise in 2 giornalieri.

1.3)

Concorrono alla formazione dell'orario anche le prestazioni in cui il Tersicoreo non in organico del singolo spettacolo è esentato dall'obbligo della presenza.

1.4)

Fasce orarie di svolgimento dell'attività:

Teatro al chiuso

Prove ordinarie:	dalle ore 10.00 alle ore 24.00
Antepiano, antegenerale, generale, spettacoli:	dalle ore 10.00 alle ore 01.00

Teatro all'aperto

Prove ordinarie:	dalle ore 19.00 alle ore 01.00
Antepiano, antegenerale, generale, spettacoli:	dalle ore 19.00 alle ore 01.30

I limiti indicati si riferiscono esclusivamente all'attività svolta effettivamente all'aperto.

Nel caso di due prestazioni convocate all'aperto nel rispetto delle fasce orarie sopraelencate, l'intervallo tra le prestazioni può essere ridotto sino a 45 minuti.

1.5)

Per le prestazioni antimeridiane il limite di cessazione è fissato alle ore 14.00.

Per l'attività di assieme con l'Orchestra, il limite di cessazione è legato a quello stabilito per il Complesso Orchestrale.

1.6)

Tutte le prestazioni saranno computate in tempo reale.

Resta inteso che il limite giornaliero di attività ordinaria è fissato in un minimo di 2 ore ed in un massimo di 6 ore.

Il superamento del limite giornaliero comporterà comunque il riconoscimento del regime straordinario contrattuale fino ad un massimo di complessive 7 ore lavorative.

In caso di ulteriore superamento di tale limite, fermo restando l'obbligo di condurre a termine lo spettacolo o la prova, per l'orario eccedente verranno riconosciute maggiorazioni economiche raddoppiando i valori percentuali stabiliti contrattualmente.

1.7)

Durata delle prestazioni:

- In sala

- a) 2 prestazioni giornaliere per complessive 4 ore e $\frac{1}{2}$ esaurienti l'orario giornaliero e con valenza pari a 5 ore;
- b) 2 prestazioni giornaliere per complessive 5 ore e $\frac{1}{2}$ esaurienti l'orario giornaliero e con valenza pari a 6 ore;
- c) 1 prestazione unica di 3 ore e $\frac{1}{2}$, esauriente l'orario giornaliero e computata in tempo reale.

Nelle giornate con doppia prestazione, la durata minima di ciascuna di esse è fissata in 2 ore; la durata massima in 3 ore.

- In scena

Le prestazioni in scena, con o senza Orchestra, computate in tempo reale, sono articolabili in:

- a) in caso di doppia prestazione, la durata minima e massima di ciascuna di esse è definita, rispettivamente, in 2 ore e 3 ore di attività;
- b) in caso di prova unica, la durata è fissata in un minimo di 3 ore e $\frac{1}{2}$ di attività con esaurimento dell'orario giornaliero.

Nelle giornate in cui sono programmate prestazioni "miste" distribuite tra sala e palcoscenico, l'intero orario di lavoro giornaliero verrà computato in tempo reale.

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

1.8)

Primi Ballerini.

L'orario ordinario effettuato dai Primi Ballerini è articolabile con una elasticità maggiore rispetto ai colleghi del Corpo di Ballo. In particolare, l'intervallo tra le prestazioni ordinarie può essere ulteriormente ridotto, l'attività ordinaria può essere suddivisa in 2 prestazioni ed i "tetti" di lavoro ordinario in sala s'intendono aumentati di $\frac{1}{2}$ ora rispetto a quanto convenuto per il restante Corpo di Ballo.

1.9)

Per l'attività prestata in sala ed in scena, al Tersicoreo spetteranno le seguenti pause interne alle prestazioni:

- una pausa di 10 minuti per prestazioni sino a 2 ore;
- una pausa di 15 minuti per prestazioni sino a 2 ore e $\frac{1}{2}$;
- due pause di 10 minuti per prestazioni sino a 3 ore;
- due pause di 10 minuti per prove uniche.

In scena le pause saranno scandite dal Direttore di Scena, compatibilmente con i "cambi-scena" e con rispetto dei tempi eventualmente legati alla lettura musicale della partitura.

1.10)

E' ammessa la trasformazione, senza alcun preavviso, della prova di assieme in prova di scena o sala, così come la programmazione di "prove miste" scena/assieme, nel rispetto dei limiti d'orario programmati e prescritti per ciascun tipo di prestazione.

1.11)

Tra le due prestazioni in sala od in scena, l'intervallo non potrà essere inferiore ad 1 ora e $\frac{1}{2}$. In caso di prolungamento straordinario della prima prestazione, l'intervallo può essere ulteriormente ridotto, previo accordo tra le Parti.

1.12)

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato, qualora il Tersicoreo usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in una sola prestazione (con esclusione della prova unica) la cui durata sarà conforme al tipo di prestazione richiesta.

In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo, la prova generale, antegenerale od antepiano (le cui durate in tempo reale verranno computate nell'o-

rario bimensile), che potranno essere programmate indifferentemente al mattino, al pomeriggio od alla sera.

La prova ordinaria, pure programmabile, avrà luogo di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria in scena od in sala è peraltro consentita al pomeriggio ed alla sera qualora si renda necessaria per esigenze connesse all'attività in palcoscenico.

1.13)

La prestazione domenicale può essere recuperata secondo modalità di volta in volta individuate, in funzione delle produzioni in corso di svolgimento.

1.14)

La durata dello spettacolo, della prova generale, antegenerale ed antepiano viene computata in tempo reale.

Nella giornata in cui è programmato uno spettacolo, può essere programmata una ulteriore prestazione il cui limite è di due ore se la seconda prestazione è riferita ad un balletto, e di 2 ore e $\frac{1}{2}$ se la seconda prestazione è riferita ad altri tipi di spettacolo.

1.15)

Sono inoltre programmabili nello stesso giorno due prove antegenerali, due generali o due spettacoli. In ogni caso, le ore effettive non potranno essere superiori al numero di 6.

In caso di superamento di tale limite, vi sarà il riconoscimento del regime straordinario nei limiti già previsti dall'art.1.6), 3° comma.

L'utilizzo del costume e del trucco potrà avvenire - in tali casi - in ambedue le prestazioni programmate a condizioni che tra le stesse intercorra un intervallo non inferiore a 4 ore.

1.16)

Il Tersicoreo è tenuto, nel corso di ogni mese, a partecipare - con obbligo di attestazione della presenza - ad almeno 12 lezioni di ballo della durata massima di 1 ora ed $\frac{1}{4}$, individuata a propria scelta anche in giornate in cui non fosse impegnato in alcuna produzione.

Al fine di incentivare lo studio e il perfezionamento professionale, è fatto obbligo al Tersicoreo - per un periodo non inferiore a 3 mesi su base annuale - di assicurare la propria presenza, con obbligo di firma, a 6 lezioni settimanali. Al Tersicoreo verranno computate nell'orario ordinario bimensile le prestazioni per le lezioni eccedenti gli obblighi contrattuali.

1.17)

Si conferma la disponibilità dell'Ente a favorire attività promozionale e

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

decentrata da effettuarsi con il corpo di Ballo. A tale proposito, le Parti verificheranno la possibilità di attivare una "troupe standard" da assegnare a tale attività, per favorire il migliore impiego del Complesso.

1.18)

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio, di norma, prima delle ore 10.00.

* * *

2.1)

Il Corpo di Ballo può essere suddiviso, in relazione alle esigenze di programmazione e compatibilmente con i tempi della stessa, in organismi distinti per consentire lo svolgimento contemporaneo di diverse attività artistiche, secondo quanto previsto dall'art. 92 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

2.2)

Può essere richiesto ai Tersicorei di effettuare una prova in costume in scena od in sala oltre a quella generale od antegenerale o in sostituzione dell'antepiano, senza corresponsione di alcun compenso aggiuntivo. Ove previsto, ai Primi Ballerini ed ai Solisti potrà essere richiesto d'indossare il costume anche nell'ambito delle prove in sala, scena e d'assieme.

2.3)

La prova e messa a misura dei costumi di scena relativi agli spettacoli dovrà avvenire al di fuori del normale orario di lavoro dei Tersicorei, nell'ambito, quindi, degli orari di apertura e funzionamento del Laboratorio di Sartoria. Stante l'attuale distanza tra la sala prove del Ballo ed il Teatro, e in attesa di poter usufruire della sala prove dell'ex cinema Brà, il rispetto degli obblighi previsti nel precedente comma verrà richiesto solo se la prova in sartoria sarà possibile e logisticamente attuabile. In caso contrario, la messa a misura avrà luogo presso l'impianto del Ballo.

2.4)

Il Tersicoreo può essere utilizzato dalla Regia per prestazioni di speciali figurazioni, senza maturare alcun compenso aggiuntivo. In particolare, si conviene che il Tersicoreo possa essere utilizzato dalla Regia per prestazioni qualsiasi di comparsata, purchè connesse al personaggio interpretato nello stesso atto dello spettacolo in produzione. Nel caso in cui la comparsata venga richiesta al di fuori delle condizioni

./.

stabilite, verrà riconosciuto, per le giornate di spettacolo, un compenso pari a quello corrisposto dall'Ente ai Figuranti (depurato della quota riferita ai ratei di fine lavoro).

L'utilizzo parziale o complessivo del Corpo di Ballo in produzioni d'opera o sinfoniche può avvenire, in aderenza e nel rispetto delle specifiche qualità e mansioni professionali dei Tersicorei, anche nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto nelle partiture musicali, senza per questo far maturare alcun compenso economico aggiuntivo.

Per speciali prestazioni richieste dal regista, con esclusione dell'intervento del coreografo, ai Tersicorei impegnati sarà riconosciuto un compenso speciale pari al 50% della retribuzione per ciascuna recita effettuata.

2.5)

Il Tersicoreo è tenuto a presentarsi al lavoro in tempo utile per l'espletamento dell'attività, provvedendo con adeguato anticipo ad indossare il costume ed a servirsi del trucco.

2.6)

L'attività di prova in sala od in scena può essere svolta indifferentemente in palcoscenico, in sala od in luoghi alternativi agli stessi, purchè resi idonei rispetto alle attività programmate. Il Tersicoreo è tenuto a servirsi degli attrezzi originali o sostitutivi eventualmente indicati dalla regia sin dall'inizio delle prove in scena.

L'uso di tali materiali nell'ambito della preparazione in sala è peraltro consentito in caso di nuove produzioni in cartellone per l'Ente.

2.7)

Il Tersicoreo esentato dalla preparazione di una determinata produzione può sempre essere utilizzato per un'altra produzione autonoma.

In tal caso, il dipendente è tenuto a fornire eventuali prestazioni programmate in sala od in scena, anche nel caso che il restante Corpo di Ballo sia impegnato in uno spettacolo in sede o fuori sede.

In caso di esenzione da qualsiasi attività e, quindi, dalla firma, il Tersicoreo è tenuto a rendersi reperibile e disponibile a subentrare nella produzione in caso d'improvvisa assenza di un collega originariamente delegato al ruolo di "sostituto", per un imprevisto cambio di programma, ecc. Tale obbligo è ovviamente legato ai momenti di prova, decorsi i quali l'esenzione diviene definitiva.

2.8)

In periodi di ridotta attività, potranno essere programmate lezioni giornaliere di carattere, di danza moderna, folkloristica e di "pas de deux".

2.9)


Primi Ballerini.

Viene abrogato il punto 19 della parte economica previsto nell'Accordo Aziendale del 16/8/1985.

2.10)

In relazione all'attività espletata in scena dai Tersicorei, si conviene circa l'opportunità che sia attivato un servizio di pronto intervento medico o fisioterapico, per necessità di primo soccorso in caso di infortuni sul lavoro riportati dai Dipendenti nell'ambito delle prove. A tale proposito, l'Azienda concretizzerà il servizio a decorrere dalla prossima stagione all'aperto 1989.


* * *



PARTI NORMATIVE CATEGORIALI

VI

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI



VI - IMPIEGATI AMMINISTRATIVI

1.1)

Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e che pertanto la relativa articolazione giornaliera e settimanale può essere diversificata per il singolo impiegato, come da previsione contrattuale, l'orario settimanale di lavoro è articolabile - ai fini del computo orario - con le seguenti modalità:

1.1.a

In regime "spezzato" su 5 o 6 giorni lavorativi, con un minimo di 35 ed un massimo di 43,5 ore programmabili settimanalmente e per 12 mesi all'anno;

1.1.b

Mediante il mantenimento dell'attuale normativa sugli orari, che prevede due distinti periodi nei quali le ore mensili vengono distribuite come segue:

- in orario continuato sviluppato dalla settimana successiva alla conclusione della Stagione all'aperto e sino al 31 gennaio, articolato su sei giornate lavorative;
- in orario continuato con rientri programmati e differenziabili tra i singoli per il restante periodo dell'anno, articolato su sei giornate lavorative.

L'attivazione dell'orario flessibile di cui al punto 1.1.a) sarà effettuata a cura dei Responsabili dei Servizi e potrà essere differenziata tra diversi Uffici o singoli dipendenti. Alla conclusione di ciascun bimestre produttivo, il Servizio del Personale comunicherà ai Delegati del Settore gli esiti numerici prodotti dall'attività flessibilizzata, informandoli, nel contempo, sulle linee generali riguardanti l'attività degli Uffici programmata nel successivo bimestre.

1.2)

L'E.D.R. di cui alla tabella B) sarà peraltro riconosciuto al personale che, pur seguendo il regime d'orario previsto al punto 1.1b, effettui nel periodo aprile/agosto di ciascun anno rientri pomeridiani eccedenti quelli derivanti dagli ordini di servizio.

Detto personale dovrà altresì mantenere la propria disponibilità allo sfioramento dei regimi d'orario programmati.

Nel periodi di orario continuato dovrà inoltre garantire l'espletamento di n. 39 ore settimanali. Le tre ore eccedenti l'orario in regime continuato

potranno essere effettuate - su richiesta e previo accordo con il Responsabile del Servizio, subordinatamente alla sussistenza di reali necessità del Servizio stesso - o in prolungamento all'orario continuato, o con più rientri mensili che assicurino comunque il rispetto delle 12 ore mensili aggiuntive.

1.3)

In caso di articolazione giornaliera su due prestazioni, la durata minima di ciascuna di esse è fissata in 3 ore e massima in 5 ore. L'attività ordinaria su due prestazioni non può risultare complessivamente inferiore alle 6 ore e superiore alle 9 ore.

1.4)

Nei periodi di maggior impegno produttivo, la prestazione del mattino può decorrere tra le ore 8.00 e le ore 9.30. L'individuazione dell'orario sarà effettuata a cura dei Responsabili di Servizio, d'intesa con gli interessati.

1.5)

L'attività ordinaria settimanale può essere articolata su di un'unica prestazione continuata giornaliera; se in 5 giorni, distribuita in 5 prestazioni continuate della durata di 7,10 ore ciascuna, esaurenti l'orario settimanale e con valenza - ai fini del computo dell'orario flessibile - pari a 39 ore.

1.6)

L'intervallo tra le due prestazioni non dovrà risultare inferiore ad 1 ora e superiore alle 3 ore. La durata dello stesso, differenziabile anche tra singoli componenti un Ufficio, sarà determinata dai Responsabili di Servizio che avranno facoltà - nei caso di dimostrata fattibilità operativa - di consentire l'ulteriore compressione dell'intervallo sino ad un minimo di mezz'ora. In caso di superamento delle tre ore di intervallo, usufruibili anche in due frazioni, si richiamano le norme contenute nella PARTE COMUNE e relative al LAVORO A TURNI.

1.7)

Il Capo Servizio opererà, con frequenza bimensile, analisi programmatiche dell'attività prevista per il proprio Settore, con l'obiettivo d'individuare - in linea generale - i carichi di lavoro ordinari e straordinari, misurandone le quote con i dipendenti interessati e verificandone - successivamente - i risultati a consuntivo. Le proiezioni preventivate dovranno essere comunicate al Servizio del Personale. Allo stesso Servizio andranno trasmessi i dati a consuntivo, qualora il Responsabile verificasse la necessità di ulteriori valutazioni di ordine amministrativo, avendo riscontrato eccessi nell'effettuazione dell'attività straordinaria effettuata rispetto a quella in un primo

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

tempo prevista.

1.8)

L'impiegato può assentarsi dall'Ufficio se munito di apposita autorizzazione che - in caso di assenze superiori ai 10 minuti - deve essere rilasciata per iscritto dal Capo Servizio.

Sarà cura del medesimo trasmettere copia dei permessi in parola al competente Servizio del Personale.

1.9)

Al Funzionario e all'Impiegato è consentita la frequenza dei corsi di aggiornamento professionale inerente le proprie mansioni o di apprendimento di lingue estere utili all'esercizio della propria attività. Dopo aver richiesto ed ottenuto specifica approvazione della Direzione, il dipendente potrà fruire di permessi retribuiti per assenza dal lavoro nel limite massimo di 8 ore al mese e per un massimo di 9 mesi all'anno.

Entro il 30 giugno 1989 saranno definite le modalità della riduzione d'orario di lavoro di cui all'ultimo comma del punto 5 del C.C.N.L. del 17/1/1989, finalizzata all'aggiornamento e perfezionamento professionale.

1.10)

L'attività del centralino telefonico sarà espletata di norma da due addetti. L'orario di lavoro sarà articolato individualmente in due prestazioni uniche di tipo continuato. Nei periodi in cui - per cause diverse - il servizio sarà espletato da un unico addetto, l'orario di lavoro sarà espletato in regime spezzato e distribuito su sei giornate lavorative settimanali.

Nelle serate di spettacolo e nelle giornate di domenica coincidenti con l'eventuale prima rappresentazione di una produzione, potranno essere programmati prolungamenti e prestazioni straordinarie per assicurare funzionalità e possibilità di collegamenti in concomitanza di tali importanti eventi.

1.11)

Relativamente ai dipendenti operanti nell'ambito della Direzione di Scena, ai Capi e Vice Capi dei Reparti Tecnici, agli Ispettori, agli addetti ai Servizi Artistici e Tecnici, l'orario di lavoro, di natura individuale, sarà sviluppato settimanalmente in un minimo di 35 ore ed in un massimo di 43,5 ore lavorative ordinarie ed articolato compatibilmente con i Settori e le Aree di competenza.

Le prestazioni effettuate da tali dipendenti si intendono assimilate - sul piano normativo ed economico - a quelle disciplinate al punto 1.1a) degli Impiegati Amministrativi.

L'orario di lavoro di tali dipendenti è subordinato all'attività produttiva e può essere suddiviso in tre prestazioni ordinarie giornaliere nel limite massimo di una volta per settimana. Qualora le tre prestazioni ordinarie vengano effettuate più volte nel corso della medesima settimana, l'orario ordinario sarà considerato nel limite delle 39 ore lavorative.

Nell'ambito del regime orario su due prestazioni, la durata complessiva delle stesse non potrà risultare inferiore alle 6 ore e superiore alle 9 ore.

L'orario di lavoro degli Assistenti alla Regia, degli Archivistici, dei Magazzinieri e dell'Avvisatrice sarà compilato sulla base delle linee programmatiche che, con frequenza settimanale, saranno emesse dall'Ufficio di Produzione.

Tutti gli altri Dipendenti del comparto si riferiranno ai Settori di competenza ed alle necessità segnalate dai diversi Responsabili, tenuti presenti anche gli aspetti funzionali compresi nel regolamento organico dell'Ente.

E' fatto obbligo agli archivisti provvedere alla "pulizia grafica" degli spartiti acquisiti per le diverse produzioni provvedendo e garantendo inoltre la omogenizzazione tra quelli in possesso delle Prime Parti e quelli assegnati ai Professori delle varie famiglie di strumenti.

Nell'ambito della ribadita mobilità funzionale, è consentito l'avvicendamento - temporaneo o definitivo - tra gli Ispettori; inoltre, si conferma per gli stessi l'obbligo alla sostituzione di un collega eventualmente impedito alla presenza per motivi contingenti, quando ciò sia compatibile con l'attività in corso ed indicato dalla Direzione.

Gli Ispettori ai Complessi sono tenuti al completamento delle rispettive prestazioni ordinarie, infine, anche in ambiti diversificati rispetto alle mansioni espletate abitualmente. Sarà cura della Direzione Artistica o del Servizio del Personale fornire - a seconda dei casi - le più opportune indicazioni. Si riconferma l'obbligo - da parte del Direttore di Scena - di disciplinare (alla luce anche di quanto previsto nel regolamento organico dell'Ente e negli aspetti funzionali allo stesso allegati), lo svolgimento di qualsiasi tipo di prova in sala o scena, oltrechè gli spettacoli che ne conseguono. Vi rientrano, quindi, le prove di luce, i concerti sinfonici e, ove necessario, l'attività ospitata, anche se prodotta da terzi.

1.12)

Con la qualifica di FATTORINI/USCIERI si ricomprendono gli addetti all'attività di commissioni esterne e gli addetti ai piani.

Per entrambi, i limiti e regimi orari da rispettare sono quelli previsti per il Settore Tecnico.

La prestazione, fermo restando il rispetto di tali limiti, potrà articolarsi in regime spezzato su 6 giorni lavorativi e, in regime continuato, sempre su 6 giorni lavorativi. L'articolazione degli orari, per la migliore organizzazione del Servizio, verrà predisposta dal Servizio del Personale; che ne darà preventiva informazione tra gli interessati.

Tutti gli addetti con la qualifica di Fattorino-Usciere dovranno riferirsi ad una Impiegata dell'Ufficio Personale appositamente incaricata della distribuzione dei vari carichi di lavoro che verrà effettuata - compatibilmente con le

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

esigenze d'ufficio di volta in volta presenti - in modo equanime.

Gli addetti ai piani, il cui orario dovrà essere articolato comunque in regime spezzato (fatta salva qualche deroga autorizzata dalla Sovrintendenza), dovranno controllare gli ingressi dell'Ente e fornire informazioni al pubblico, disciplinando l'accesso agli Uffici. Alla conclusione di ciascuna giornata lavorativa, sarà cura degli stessi effettuare un giro d'ispezione nei diversi ambienti della Sede, verificando l'assenza di estranei e controllando macchinari ed impianti di luce. In caso di necessità particolari, agli addetti ai piani potranno essere affidati incarichi in ordine a commissioni esterne.

Le Parti convengono sull'opportunità di riesaminare l'organizzazione del servizio dei fattorini della sede anche attraverso la progettazione di un servizio di portineria/custodia centralizzato.

1.13)

Va convenuto specifico regolamento di portineria per il controllo agli accessi nei diversi luoghi di prova o di spettacolo, alla luce anche delle recenti innovazioni di ordine tecnologico acquisite - in particolare - presso il Teatro Filarmonico ed a nuove mansioni di custodia che ne derivano. Per tali dipendenti, inoltre, si conviene circa l'opportunità di addivenire quanto prima ad una rinnovata regolamentazione sul piano dell'orario di lavoro.

1.14)

Le prestazioni dell'autista di Direzione si svolgono in stretta relazione alle esigenze di spostamento dei Dirigenti dell'Ente ed - eventualmente - degli ospiti del Teatro.

Dette prestazioni ricomprendono il lavoro effettivo e/o il tempo di presenza a disposizione. Per quest'ultimo s'intende quello in cui l'autista ha l'obbligo di rimanere a disposizione dell'Ente, nel luogo in cui si trovi l'autoveicolo in attesa di riprendere il lavoro effettivo e - se fuori sede - con libertà di utilizzo del tempo di attesa. Nella dicitura "tempo di attesa" non può ovviamente ricomprendersi quello dedicato ai pasti o al pernottamento.

Il superamento dell'orario normale di lavoro, nel limite massimo delle 10 ore giornaliere, quando ciò avvenga per effetto di tempo dedicato all'attesa, darà luogo al pagamento del lavoro in regime ordinario. Ulteriori eccedenze dell'orario (oltre quindi le dieci ore ordinarie) comporteranno il riconoscimento dei regimi straordinari previsti contrattualmente.

E' fatto obbligo all'autista (nel tempo libero dall'esercizio delle sue mansioni principali) di svolgere tutte le commissioni - interne od esterne alla sede - che gli verranno affidate dal Responsabile dell'organizzazione del servizio fattorini.

Nel caso in cui l'incarico dell'autista debba svolgersi in orari diversi da quelli normalmente programmati, è data facoltà all'Ente di modificare l'orario di lavoro in coincidenza con l'incarico da assolversi. Naturalmente, eventuali eccedenze d'orario saranno in ogni caso riconosciute nei termini di cui sopra. L'orario settimanale di lavoro dovrà essere compreso tra un minimo di 35 ore

ed un massimo di 44 ore ordinarie. Non sono computabili, a tal fine, le ore eccedenti l'orario normale di lavoro e classificate "d'attesa". Eventuali prestazioni eccedenti il limite delle 44 ore saranno liquidate alle normali scadenze retributive.


Tutte le restanti prestazioni saranno - viceversa - computate nell'orario bi-mensile per le verifiche amministrative in ordine alla flessibilità degli orari.

* * *

PARTI NORMATIVE CATEGORIALI

VII

SETTORE TECNICO



VII - SETTORE TECNICO

1.1)

Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per i singoli tecnici, l'orario normale individuale di lavoro, computato su base bimensile sarà sviluppato settimanalmente in un minimo di 35 ore ed in un massimo di 44 ore lavorative (effettive o convenzionali), avendo a riferimento la media di 39 ore e $\frac{1}{2}$ settimanali stabilite contrattualmente.

1.2)

L'orario di lavoro potrà essere suddiviso in prestazioni ordinarie programmabili nell'arco di una settimana sino ad un massimo di 11 elevate a 12 limitatamente alle stagioni liriche e di balletto e di 2 giornaliere. Nel caso delle dodici prestazioni settimanali, una di queste verrà considerata in regime straordinario, come previsto nel successivo punto 1.9).

1.3)

L'attività preparatoria agli spettacoli può essere quotidianamente distribuita tra le ore 8.30 e le ore 00.30 nel Teatro al chiuso, e tra le ore 8.00 e le ore 01.00 nel Teatro all'aperto, nei limiti di cui al successivo punto 2.7)

Il limite delle ore 8.30 "al chiuso" può peraltro essere diversificato (anche in anticipo) qualora intercorrano almeno 8 ore di intervallo dal termine dell'ultima prestazione effettuata.

I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 01.00 al chiuso ed alle ore 01.30 all'aperto per l'esecuzione delle prove antepiano, antegenerali, generali e spettacoli.

1.4)

La prima prestazione antimeridiana può avere inizio sino alle ore 9.30 e concludersi (eccettuato che nei "regimi continuati") entro le ore 14.00 al Teatro al chiuso; dovrà concludersi entro le 13.00 nel Teatro all'aperto, salvo quanto previsto per il turno di cui al comma d) dell'art. 1.7).

1.5)

Il lavoro a turni, organizzato per squadre, parte di esse o per raggruppamenti delle medesime, è articolabile in prestazioni così distribuite:

- mattino-pomeriggio
- mattino-sera
- pomeriggio-sera
- continuato diurno se effettuato in forma discontinua o alternata settimanal-

mente nell'arco della stagione e comunque collegato alla preparazione ed effettuazione delle prove e degli spettacoli

- continuato diurno effettuato in forma continuativa limitatamente al periodo areniano, quando lo stesso sia previsto dalla Direzione e scaturito da esigenze di ordine programmatico
- continuato notturno

La maggiorazione per lavoro a turni non sarà riconosciuta al personale con rapporto di lavoro a termine assunto espressamente per espletare attività nei regimi continuati diurni e/o notturni.

Non è compreso in tale ambito eventuale personale trasferito da altri reparti pur se con rapporto di lavoro a termine, purchè lo stesso abbia decorrenza anticipata dello stesso rispetto l'inizio del lavoro a turni nei regimi continuati.

1.6)

In regime "spezzato" la durata di una singola prestazione non può essere inferiore alle 3 ore e superiore alle 5 ore lavorative. La somma globale oraria giornaliera delle due prestazioni non può essere inferiore alle 6 ore e superiore alle 9 ore.

Peraltro, tale limite di h. 9 può essere raggiunto per non più di quattro volte al bimestre.

In tutti gli altri casi, l'orario ordinario flessibile dovrà assestarsi in un massimo di h. 8 ½ di attività lavorativa giornaliera programmabili, peraltro, nel limite massimo di tre volte per ciascuna settimana.

1.7)

Le prestazioni uniche continuate possono essere:

- a) di durata massima pari a 6 ore e 15 e minima pari a 6 ore, con una pausa interna di 15 minuti, per un totale di 36,30 settimanale;

fasce orarie d'inizio prestazioni

<u>mattino</u>	<u>pomeriggio</u>	<u>sera</u>
tra le ore 8.00 e le ore 9.30	tra le ore 14.00 e le ore 15.00	tra le ore 17.00 e le ore 19.00

La prestazione di 6 ore e 15 assorbe ai fini del computo dell'orario flessibile sette ore.

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

b) di durata pari a 7 ore e 15, con una pausa di 15 minuti;

fasce orarie d'inizio prestazioni

<u>mattino</u>	<u>pomeriggio</u>	<u>sera</u>
tra le ore 8.00 e le ore 9.30	tra le ore 13.30 e le ore 14.30	tra le ore 16.45 e le ore 17.45

La prestazione di 7 ore e 15 assorbe - ai fini del computo orario flessibile - 8 ore lavorative; è programmabile sia in regime di "settimana corta" che in "settimana lunga";

c) di durata pari a 6 ore in regime ordinario notturno.

Tale prestazione può essere programmata esclusivamente su base settimanale e distribuita in sei notti lavorative, assorbenti, ai fini del computo orario mensile, le 39 ½ ore lavorative settimanali.

Nell'ambito di tale prestazione, dopo tre ore il dipendente può fruire di un intervallo di 20 minuti.

La prestazione notturna continuata può avere inizio tra le ore 23.30 e le ore 1.30.

d) di durata pari a 5 ore, esclusivamente se effettuata in Arena nel periodo giugno-luglio-agosto dalle ore 10.30 alle ore 15.30. Tale prestazione, con pausa di 10 minuti, esaurisce l'orario giornaliero ed assorbe, ai fini del computo dell'orario flessibile, 7 ore di lavoro se effettuato in forma discontinua, 39 ½ ore settimanali se programmato settimanalmente su 6 giornate lavorative.

Nell'organizzare il turno di lavoro, la Direzione richiederà la disponibilità dei dipendenti, al fine di avviare avvicendamenti tra il personale nel corso della Stagione Areniana.

1.8)

Nella prestazione con orario continuato, può essere compreso anche lo spettacolo, la prova generale, antegenerale, antepiano, ovvero le attività preparatorie e/o di smontaggio eventualmente programmate - rispettivamente - prima o dopo l'effettuazione della prova o dello spettacolo, nel rispetto dei limiti di cui al successivo punto 2.7).

1.9)

Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per l'intera durata della stagione lirica e di balletto, il personale tecnico di palcoscenico (macchinisti, elettricisti, attrezzisti,

sarte - calzolaio) è tenuto a prestare 4 ore di lavoro ordinario più 4 ore di lavoro straordinario per consentire l'effettuazione dello spettacolo, della prova antepiano, antegenerale, generale od ordinaria.

Le 4 ore di lavoro straordinario domenicale potranno altresì essere programmate anche in funzione di montaggio e/o smontaggio degli allestimenti, purchè tali prestazioni siano limitate ad un massimo di una per bimestre.

Ne consegue che l'attività può essere programmata sia al mattino che al pomeriggio od alla sera, finalizzata per ogni obiettivo produttivo connesso alle diverse mansioni dei tecnici impegnati nel lavoro a turni.

Le 4 ore di lavoro straordinario saranno programmate nell'ambito di tutto il periodo di lavoro a turni e comunque retribuite; è data facoltà all'Ente prevederne il recupero mediante la distribuzione per prolungamenti nell'arco della settimana precedente o successiva la domenica interessata.

Nei confronti del personale che effettua la prestazione unica continuata prevista al punto 1.7/d), le ore straordinarie in questione si intendono esaurite con l'effettuazione di $\frac{1}{2}$ ora di prolungamento straordinario per ciascuna giornata lavorativa.

Nel caso le 4 ore straordinarie vengano programmate nella settimana precedente la domenica interessata al recupero, l'orario ordinario non potrà superare le 39 $\frac{1}{2}$ ore settimanali di lavoro. Nell'eventualità che le 4 ore straordinarie vengano programmate nella settimana successiva alla domenica interessata, l'orario ordinario dovrà essere contenuto nei limiti di cui ai punti 1.1) e 1.6). Nel caso in cui - infine - nella giornata di domenica venga programmata la prestazione continuata di 7 ore e 15, la stessa avrà valenza di 4 ore ordinarie e di 4 ore straordinarie normali.

1.10)

In occasione della stagione sinfonica, l'Ente può programmare o meno le 4 ore di straordinario settimanale, che saranno pertanto riconosciute solo se effettivamente richieste e svolte dai dipendenti direttamente coinvolti nelle prove e nell'esecuzione del concerto.

1.11)

La prestazione effettuata in relazione agli spettacoli d'opera e di balletto, alle relative prove generali, antegenerali ed antepiano è forfettizzata in 4 ore per l'attività all'aperto; nel Teatro al chiuso in 3 ore e 30 per gli spettacoli d'opera, ed in 3 ore per gli spettacoli di balletto.

In caso di produzione prevedente un'opera ed un balletto, avrà valenza la forfettizzazione stabilita per gli spettacoli d'opera. Rimane fermo l'obbligo, per i dipendenti, di portare a conclusione le prove e gli spettacoli anche in caso di superamenti dei limiti d'orario di cui al punto 1.6).

Per l'orario eccedente le 9 ore e $\frac{1}{2}$ di attività (sia se in regime ordinario che in regime ordinario più straordinario) verranno riconosciute maggiorazioni economiche raddoppiando i valori percentuali stabiliti contrattualmente. In caso di superamento di tali limiti per l'effettuazione di una terza prestazio-

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

ne, valgono le maggiorazioni stabilite per la liquidazione delle stesse. Resta inteso che il forfait-spettacolo decorre dall'inizio dello spettacolo e termina alla conclusione delle operazioni di riordino del palcoscenico (che devono essere contenute nel limite di 15 minuti), ove richieste.

Si ribadisce che la forfettizzazione degli spettacoli, così determinata, assicura la copertura operativa degli spettacoli, prove generali, antegenerali ed antepiano, qualsiasi sia l'effettiva durata degli stessi.

La prestazione effettuata in relazione ai Concerti, Recitals, ect. verrà considerata per il tempo reale effettivamente programmato.

1.12)

Eventuali convocazioni inerenti l'attività preparatoria agli spettacoli (compresi eventuali montaggi determinati, all'aperto, da cause di forza maggiore), prove generali, antegenerali ed antepiano eccedente i limiti previsti dal forfait-spettacoli, saranno computate nell'orario ordinario flessibile purchè compresi nel limite massimo di 1 ora e nel punto 1.6).

Eventuali attività preparatorie eccedenti l'ora di convocazione saranno considerate in regime straordinario contrattuale.

In tale regime verrà altresì computato il tempo-lavoro eventualmente eccedente i 15 minuti compresi nella forfettizzazione e relativi al riordino di palcoscenico.

1.13)

E' consentita la programmazione, nell'arco della stessa giornata, di due prestazioni soggette a computo forfettario o a due concerti, purchè l'orario effettivo o convenzionale complessivo non superi il limite di cui al punto 1.6).

1.14)

Richiamate le norme di legge, disciplinato l'orario di lavoro ordinario e straordinario, possono essere richiesti prolungamenti straordinari nel rispetto dei limiti massimi di attività giornaliera secondo quanto previsto nel punto 1.6) del presente accordo.

Tale attività straordinaria deve essere programmata secondo i criteri previsti nel punto 2) della "parte comune"; in deroga ai termini di preavviso, peraltro, l'Ente potrà richiedere l'effettuazione di h. 1 ½ di attività straordinaria compresa nelle quote indicate ai punti a), b), c).

In tali quote si intendono incluse le 4 ore di lavoro straordinario domenicale.

1.15)

Nei casi di adozione dei regimi in "orario continuato", ed in caso di spettacolo, prova generale, antegenerale, antepiano o concerti, il dipendente è comunque tenuto ad espletare compiutamente tutte le operazioni connesse agli

stessi.

Per quanto concerne eventuali maggiorazioni o riconoscimenti straordinari, valgono le norme stabilite per le prestazioni in "regime spezzato".

1.16)

L'intervallo tra le prestazioni ordinarie, mattino/pomeriggio e pomeriggio/sera, potrà variare da un minimo di 2 ore ad un massimo di 3 ore presso l'Anfiteatro. Nel Teatro al chiuso, il limite minimo è fissato in 1 ora e $\frac{1}{2}$.

1.17)

Fermo restando i tempi di pausa fissati per le prestazioni uniche continuate, e ribadendo che in caso di "regime spezzato" ai dipendenti spetterà una pausa da fruirsi in ciascuna prestazione, si conviene che le pause stesse saranno scandite dai Responsabili di Reparto o dal Direttore di Scena, sulla base delle esigenze produttive di volta in volta presenti.

Dette pause potranno comunque essere fruito non prima che sia trascorsa 1 ora dall'inizio della prestazione ed in ogni caso entro 2 ore dall'inizio della stessa.

1.18)

In ordine alla omogeneizzazione dei diversi regimi d'orario ed al rapporto tra orario di lavoro, studio, aggiornamento o perfezionamento professionale, le Parti si danno atto di aver attuato con la disciplina contenuta nei punti precedenti in sede aziendale, la riduzione dell'orario di lavoro per le categorie operaie.

1.19)

L'Ente può richiedere, in caso di esigenze di produzione, la prestazione in terzo turno.

Il terzo turno può essere programmato tramite gli ordini di servizio settimanali oppure richiesto secondo le necessità di volta in volta presenti.

Nel primo caso, il terzo turno può essere programmato a condizione che l'orario giornaliero di lavoro ordinario e straordinario sia indicato nei propri valori massimi di cui al punto 1.6).

Nel secondo caso, il terzo turno verrà aggiunto all'orario di lavoro previsto indipendentemente dal numero di ore lavorative precedentemente programmate.

Il terzo turno può essere attivato anche nella giornata in cui è previsto lavoro in prestazioni uniche continuate, a condizione che l'esigenza e la conseguente richiesta sia scaturita dopo le ore 13.00 del giorno precedente cui è riferito.

La prestazione in terzo turno riferita a completamenti di montaggio, smontaggio, assistenza prove ordinarie o tecniche o musicali, ha la durata di 3 ore.

ARENA DI VERONA

ENTE AUTONOMO

La prestazione in terzo turno riferita a prove antepiano, antegenerali, generali e spettacoli, è di durata corrispondente al tempo intercorrente tra i 15 minuti precedenti l'inizio delle prove e degli spettacoli ed i 15 minuti successivi alla conclusione degli stessi, comprendente, in questo caso, le eventuali operazioni di riordino del palcoscenico.

Per tali prestazioni effettuate in Arena, verrà liquidato un importo corrispondente a n. 6 ore in regime straordinario festivo.

Presso il Teatro al chiuso, verrà liquidato invece l'importo corrispondente a n. 3 ore e $\frac{1}{2}$ in regime straordinario festivo.

Non è considerata prestazione in terzo turno la prestazione effettuata dal personale assente, per qualsiasi ragione, ad una delle prestazioni ordinarie della giornata lavorativa.

Per quanto attiene la Stagione Areniana, ed in riferimento al punto D della parte economica, si conviene che - rispetto a prestazioni in terzo turno o prolungamenti straordinari convocati e non effettuati dai dipendenti - gli importi corrispondenti verranno detratti dal fondo di ottimizzazione dell'attività produttiva espletata dal personale tecnico di palcoscenico, di cui il 50% destinato all'assorbimento del lavoro straordinario.

Nel caso in cui la somma degli importi corrispondenti ai prolungamenti straordinari ed alle prestazioni in terzo turno richiesti ai dipendenti dovesse superare la quota del fondo stabilito, si provvederà a corrispondere la differenza fra l'importo maturato ed il fondo accantonato.

1.20)

L'Ente può richiedere, in caso di prove di luce o di particolari od imprevedibili esigenze di produzione, la prestazione notturna straordinaria in aggiunta alle normali prestazioni diurne.

La prestazione straordinaria notturna, di durata massima pari a 6 ore, può avere inizio tra le ore 23.00 e le ore 01.30.

Per i dipendenti in prestazione straordinaria notturna la convocazione successiva non può essere prevista se non in occasione della seconda prestazione, o nella seconda parte di un turno continuato in calendario nel giorno lavorativo immediatamente successivo alla prestazione notturna. Il recupero può avvenire a condizione che non ne venga pregiudicata la regolare effettuazione di una prova o di uno spettacolo; in tali occasioni, sarà cura dell'Ufficio di Produzione programmare i mancati recuperi in altra data, sentiti i Responsabili di Reparto.

Le prestazioni recuperate saranno computate nell'orario ordinario flessibile. Al personale che effettuerà la prestazione straordinaria notturna verrà riconosciuta - per il 1989 - la somma forfettaria pari a L. 104.000= per le prestazioni di durata pari o inferiore alle 3 ore; tale somma verrà aumentata con l'importo forfettario pari a L. 35.000 per ogni ulteriore ora (o frazione della stessa, se pari o superiore a 20 minuti) di attività prestata.

Tali quote saranno aggiornate in data 1.1.90 sulla base degli indici ISTAT.

Non è considerata prestazione notturna straordinaria quella effettuata dal personale assente, per qualsiasi ragione, ad una delle prestazioni ordinarie

della giornata lavorativa o a quella immediatamente successiva alla prestazione notturna straordinaria. In tale evenienza la prestazione comporterà il pagamento della retribuzione con le maggiorazioni del lavoro straordinario previste dal vigente C.C.N.L.

Limitatamente al periodo 29/6 - 31/8/1989, a causa degli eccezionali aspetti relativi ai turni di lavoro, viene riconosciuta ai macchinisti in servizio ordinario notturno la maggiorazione straordinaria notturna assorbente quella ordinaria.

Per l'attività del Festival 1990 la maggiorazione applicata, invece, sarà quella ordinaria contrattuale.

1.21)

Ai fini del computo orario mensile le festività valgono:

- 7 ore in caso di orario "spezzato" o "misto spezzato/continuato" in settimana lunga;
- 8 ore in caso di orario "spezzato" o "misto spezzato/continuato" in settimana corta;
- 6 ore e 15 minuti in caso di orario continuato su sei giorni;
- 7 ore e 15 minuti in caso di orario continuato su cinque giorni;
- 4 ore se coincidente con la domenica.

1.22)

Nei periodi di mancata adozione del lavoro a turni, i tecnici effettueranno prestazioni lavorative in regime "spezzato" o "continuato" distribuite al mattino ed al pomeriggio, in settimana corta (o lunga nell'ambito di stagioni sinfoniche), nel rispetto degli orari e di quant'altro stabilito nella presente intesa.

* * *

2.1)

In relazione ad esigenze legate all'assistenza delle prove in scena e per attività di servizio, si conferma la possibilità del frazionamento delle squadre in turnazione, sino ad un minimo di due elementi per gruppo di lavoro.

2.2)

Nelle prove in cui è previsto di indossare il costume e negli spettacoli, l'operaio è tenuto a prestare la propria opera in costume senza diritto ad alcuna maggiorazione di retribuzione o compenso particolare.

Tale prestazione può peraltro riferirsi esclusivamente all'impiego dei tecnici di palcoscenico per il funzionamento dei macchinismi, attrezzi ed impianti

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

teatrali.

In caso di interpretazione controversa sul piano tecnico-artistico, l'Ente si avvarrà del parere espresso dal Regista dello spettacolo.

2.3)

I Tecnici di palcoscenico sono tenuti ad assicurare la propria prestazione lavorativa anche per le manifestazioni artistiche collaterali e promozionali, ospitate e/o organizzate dall'Ente, senza per questo maturare alcun compenso economico aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla normativa contrattuale.

2.4)

Sulla base del possibile frazionamento delle squadre in turnazione, i Tecnici sono tenuti ad operare in luoghi alternativi al palcoscenico, internamente od esternamente al Teatro (purchè in ambiti comunali), senza per questo maturare alcuna indennità economica.

2.5)

Viene ribadita la possibilità di promuovere una reale mobilità del personale tecnico, sulla base delle esigenze organizzative derivanti dall'attività in palcoscenico, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili in Teatro. Ne consegue che l'analisi e la conseguente ripartizione dei diversi carichi di lavoro scenotecnico relative al montaggio, al cambio scena e smontaggio dei diversi allestimenti sarà oggetto di preventivo comune esame tra i Responsabili di Reparto, sotto la supervisione del Direttore Allestimenti Scenici.

In caso di interpretazioni controverse, al Direttore Allestimenti Scenici e ai Capi Reparto è rimessa l'insindacabile decisione ultima, non escludendosi, in questo senso, l'eventuale cooperazione tra i vari Settori operativi di palcoscenico.

2.6)

Si ribadisce l'obbligo del personale ad effettuare le prestazioni straordinarie previste negli Ordini del Giorno o successivamente concordate, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e legali vigenti.

2.7)

L'attività di montaggio, smontaggio, adattamenti scenotecnici in palcoscenico può essere eseguita sia al mattino che al pomeriggio.

Con esclusione dell'attività domenicale, regolamentata a parte, è pure consentita la programmazione di montaggi o smontaggi da effettuarsi nel turno serale, purchè contenuti nel limite di una volta per ciascuna produzione d'opera o di balletto. Il personale interessato vi effettuerà - di norma - nel giorno

successivo il turno pomeriggio - sera.

In caso necessiti la convocazione nel turno antemeridiano, la prestazione richiesta non potrà decorrere anticipatamente rispetto alle ore 9.00 ed avere una durata superiore a 4 ore.

2.8)

Al Personale Tecnico è fatto obbligo di indossare il vestiario fornito dall'Ente. L'entità della fornitura - diversificabile da Reparto a Reparto - sarà determinata sulla base di specifico accordo stipulato a parte.

Le Parti si riservano di determinare con regolamentazione successiva le competenze funzionali di ciascun Reparto addetto al Palcoscenico ed ai suoi servizi, nell'intento di assicurare efficienza e chiarezza nei diversi ruoli.

Si conferma sin d'ora che la Direzione dell'Ente, nel caso che si verificano conflitti di competenza tra i Reparti, dispone con proprio ordine di servizio circa gli obblighi relativi.

2.9)

I Tecnici operanti in Teatro dovranno presentarsi al lavoro in tempo sufficientemente utile per il puntuale inizio della prestazione, secondo gli orari indicati. I medesimi orari dovranno pure essere rispettati pienamente in ordine alla cessazione dell'attività.

Qualsiasi operazione di preparazione alla dovuta prestazione andrà, quindi, al di fuori del normale orario di lavoro.

* * *

3.1) TECNICI ASSEGNATI AI LABORATORI

Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può essere diversificata per i singoli tecnici, l'orario normale individuale di lavoro, computato su base ciclica sarà sviluppato settimanalmente in un minimo di 36 ore ed in un massimo di 44 ore lavorative (effettive o convenzionali).

3.2)

L'orario normale di lavoro potrà essere suddiviso in prestazioni ordinarie programmabili nell'arco di una settimana sino ad un massimo di 10 suddivise in 2 per giornata.

3.3)

Previa consultazione con i Delegati C.d.Az., l'orario di lavoro può decorrere

./.

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

dalle 7.30 alle 8.30 del mattino.

3.4)

I dipendenti appartenenti ai Settori Scenografia e Costruzioni, nonché i servizi ad essi collegati, effettueranno - di norma - l'attività in regime "a settimana corta" distribuita in 5 giorni lavorativi, con riposo fissato nella giornata di lunedì.

Anche nei laboratori, peraltro, è consentito lo spostamento della giornata di riposo secondo i criteri previsti al punto 5) della Parte Comune. In relazione anche ad eventuali esigenze di produzione emerse nell'attività di palcoscenico che possano comportare pure saltuari interventi di personale normalmente impiegato nelle Costruzioni ed in Scenografie.

3.5)

Per ragioni connesse all'attività di palcoscenico, i dipendenti dei settori Scenografia e Costruzioni potranno essere temporaneamente utilizzati presso il luogo di prova e di rappresentazione.

In tal caso, l'orario di lavoro sarà modificato e reso compatibile con le esigenze legate alla messa in scena.

Ai lavoratori interessati verrà riconosciuta - in tali ambiti - l'indennità per lavoro a turni.

3.6)

L'orario normale di lavoro è in regime "spezzato", sviluppato in:

- un massimo di 9 ore lavorative giornaliere;
- un minimo di 6 ore lavorative giornaliere.

La singola prestazione non può risultare inferiore alle 3 ore e superiore alle 5 ore lavorative.

3.7)

L'intervallo tra le due prestazioni è fissato in 1 ora.

3.8)

Le pause interne alle prestazioni - la cui durata è fissata in 15 minuti per ciascuna di esse - verrà scandita dal Capo reparto o dipendente dallo stesso delegato, compatibilmente con i lavori in corso e potranno interessare - ove previsto - anche squadre o gruppi a rotazione, evitando in tal modo il blocco complessivo dell'attività produttiva.

3.9)

Potrà altresì essere adottato l'orario in regime continuato purchè in periodi di ridotta attività inerenti la preventiva programmazione dell'orario di lavoro e secondo i criteri collegati alla flessibilità dello stesso in ambito bimensile.

3.10)

I Tecnici operanti nei Laboratori dovranno presentarsi al lavoro in tempo sufficientemente utile per il puntuale inizio della prestazione, secondo gli orari indicati. I medesimi orari dovranno essere rispettati pienamente in ordine alla cessazione dell'attività.

Eventuali operazioni di natura personale andranno quindi assolte al di fuori del normale orario di lavoro.

3.11)

Il meccanismo della flessibilità dell'orario presso i Laboratori in Via Gelmetto verrà attivata sulla base delle indicazioni dei Responsabili di Settore, valutato il calendario di attività emesso dall'Ufficio di Produzione.

3.12)


Le prestazioni degli autisti dei Reparti Tecnici possono limitarsi al trasporto dei materiali (in ciò eventualmente coadiuvati da altro autista), o comprendere anche operazioni di scarico e carico.

Nel primo caso, qualora l'autista (o gli autisti) impegnato in viaggi a lunga distanza, abbia comunque tempo di attesa e superi l'orario normale programmato per la giornata, sarà liquidato, in aggiunta alla retribuzione giornaliera, con un importo pari a due ore in regime ordinario.

In caso di ulteriore prolungamento della prestazione, vi sarà il riconoscimento del regime straordinario. Nel caso in cui, infine, l'autista effettui anche prestazioni di manovalanza, ferma restando la segnalazione del Responsabile della Squadra in ordine alla necessità di avvalersi di tale prestazione, il computo dell'orario straordinario verrà effettuato allo scadere dell'orario normale di lavoro programmato in tale giornata.

* * *

PARTE ECONOMICA



LE PARTI

PREMESSO che hanno inteso collocare il presente contratto integrativo aziendale in perfetta aderenza al quadro legislativo vigente (con particolare richiamo all'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312 e all'art. 3 della legge 29 ottobre 1987, n. 450), nonché al rinnovato C.C.N.L. 17 gennaio 1989 (con particolare richiamo ai punti 2 e 3 "Classificazione dell'area tecnico-amministrativa e dell'area artistica", 4 "Quadri", 8 "Premio di produzione" e 17 "Contrattazione integrativa aziendale");

DATO atto che le disposizioni normative introdotte consentono un più razionale utilizzo del personale dell'Ente, con ciò migliorando la capacità di programmazione sia sul piano quantitativo-qualitativo, sia sul piano dell'efficiente impiego delle risorse umane a disposizione;

TENUTE presenti le speciali esigenze collegate alla diversificazione della operatività aziendale, alla riqualificazione del personale, alla maggiore produttività perseguita anche attraverso la programmazione dell'attività durante tutti i giorni della settimana, compreso il lavoro domenicale, per il cui stato di disagio si è inteso provvedere, in particolare, con il riconoscimento dell'E.D.R. aziendale,

CONSIDERATO che si è inteso perseguire una politica retributiva tesa alla perequazione interna ed esterna, fermi restando i principi di valorizzazione della professionalità,

CONVENGONO

- 1) di dare atto dell'applicazione a livello aziendale della parte economica del C.C.N.L. 17 gennaio 1989;
- 2) di istituire un assegno lordo, denominato E.D.R. aziendale, nei termini stabiliti nelle allegate tabelle A, riferita all'area artistica, e B) e C), riferite all'area tecnico-amministrativa, che formano parte integrante della presente intesa. Limitatamente all'area tecnico-amministrativa la misura dell'E.D.R. aziendale prevista nelle tabelle B e C in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 1989, viene posticipata al 1° aprile 1989 e pertanto la decorrenza dell'E.D.R. aziendale 1° marzo 1988 - 31 dicembre 1988 viene spostata al 1° marzo 1988 - 31/3/1989.
- 3) di stabilire che con l'applicazione della presente deliberazione viene riassorbito l'assegno ad personam definito con deliberazione consiliare n. 159 del 16 dicembre 1988, in osservanza, fra l'altro, della circolare del Ministero Turismo e Spettacolo 17 gennaio 1989, n. 204;
- 4) di stabilire che, in relazione alla gradualizzazione della definizione della piattaforma sindacale che ha consentito di rendere compatibili gli oneri relativi sui bilanci 1988, 1989 e 1990 e limitatamente al personale cui siano stati riconosciuti importi a titolo di acconto sui futuri miglioramenti, gli stessi vanno conguagliati con gli aumenti retributivi stabiliti dal C.C.N.L. ("una tantum" ed E.D.R.), dall'E.D.R. aziendale nonché con una ulteriore voce a titolo di "una tantum" pari all'importo residuo da ciascuno percepito.

- 5) Ferma restando l'indennità di funzione nei termini giuridici ed economici stabiliti dal C.C.N.L. 17/1/1989, viene determinata, a livello aziendale, l'indennità di funzione sotto specificata con effetto dal 1° gennaio 1989, che si intende assorbente della indennità nazionale:

Quadro di livello A	L. 259.000
Quadro di livello B	L. 224.000

L'indennità di funzione va applicata per 12 mensilità e non va estesa ad alcun effetto retributivo.

La stessa si intende assorbente sino a 10 ore straordinarie mensili e rappresenta voce distinta della busta paga.

- 6) di approvare le specifiche discipline aziendali concernenti i seguenti istituti:

A - PREMIO DI PRODUZIONE

Il premio di produzione nei termini previsti dal vigente C.C.N.L. sarà liquidato per gli anni 1989/1990 nel mese di marzo, in rapporto al servizio prestato dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per il personale a tempo determinato, la liquidazione avverrà unitamente alle competenze del mese di cessazione del rapporto.

Il premio di produzione sarà d'importo pari al 3% di una base retributiva annuale composta dai minimi tabellari, dall'indennità di contingenza applicata nell'anno 1988 per lo stesso istituto e dagli aumenti periodici di anzianità calcolata in rapporto a 12 mensilità per l'anno 1989 e sulla contingenza del mese di liquidazione per l'anno 1990.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare del premio di produzione per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Ente, computandosi come mese intero la frazione di mese eguale o superiore a 15 giorni.

In sede di liquidazione individuale del premio di produzione, lo stesso verrà ridotto in relazione alle mancate prestazioni lavorative annuali del singolo lavoratore conseguenti a permessi senza assegni, assenze ingiustificate, aspettativa, sospensioni per motivi disciplinari, assenze per malattia di durata fino a 4 giorni.

A tal fine, l'ammontare del premio di produzione sarà proporzionalmente ridotto sulla base del rapporto percentuale risultante tra il totale delle mancate prestazioni lavorative annuali del singolo lavoratore dovute ai motivi di cui sopra ed il totale delle prestazioni lavorative annuali della categoria di appartenenza.

In aggiunta alla percentuale di cui sopra, al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a termine, di durata comunque pari o superiore ad 11 mesi, si concorda sin d'ora la percentuale aggiuntiva del 7% che andrà a costituire apposito fondo sul bilancio di previsione 1990.

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

La ripartizione del premio di produzione integrativo sarà individuata sul piano delle diverse categorie e rapportato alle prestazioni effettuate nell'anno 1990.

Le Parti, entro il 30 gennaio 1990, convengono di definire le modalità di liquidazione del premio di produzione integrativo 1990, con riferimento sia alle specificità categoriali comprese nelle aree artistica e tecnico-amministrativa, nonchè alla possibilità di destinare parte del fondo al tema del trattamento di pensione integrativa.

Nella definizione delle modalità di liquidazione agli aventi diritto, si terrà conto, inoltre, del rapporto tra le manifestazioni programmate e quelle cui ciascun lavoratore ha partecipato.

Le Parti convengono sin d'ora di riconoscere al personale stagionale impiegato nella produzione della recita straordinaria di cui al punto 19 della Parte Comune, in aumento alla percentuale del C.C.N.L., una percentuale aggiuntiva del 2% rapportata ai mesi di servizio per il Festival.

B - INDENNITA' ASSUNTI FUORI PIAZZA

In relazione alla determinazione del nuovo trattamento retributivo previsto per il personale dipendente dall'Ente lirico Arena di Verona e con riguardo alla nuova disciplina dell'anagrafe della popolazione, le Parti convengono che l'indennità di cui all'art. 5 del vigente C.C.N.L. sia mantenuta nei limiti ivi stabiliti unicamente per l'attività del Festival all'Arena e per gli aggiunti facenti parte dell'Orchestra, del Coro, del Ballo, i Maestri Collaboratori e gli Assistenti alla regia.

Per la liquidazione della relativa indennità economica, il personale interessato, oltre a dover documentare il Comune di propria iscrizione anagrafica, dovrà altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere dimora abituale a Verona, ai sensi del nuovo regolamento dell'anagrafe della popolazione residente.

C - INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA MENSA

Le Parti, con riserva di valutare la possibilità d'istituire un servizio mensa anche attraverso appositi "buoni ristorante", convengono di fissare l'indennità mensa di cui al vigente accordo interconfederale, in L. 120.000 mensili.

L'indennità sarà riferita all'effettiva presenza al lavoro da parte del dipendente.- e verrà altresì estesa ai sostituti presenti dei Complessi artistici (ballo, coro ed orchestra).

L'indennità non sarà liquidata nei periodi feriali o di permesso (con l'eccezione dei regolari permessi sindacali) nonchè per qualsiasi tipo di assenza dal lavoro, escluso il caso di infortunio.

L'indennità mensa, per la sua parte aziendale, non va inclusa nel calcolo della retribuzione rilevante per altri istituti contrattuali e/o anche

legali.

La decorrenza economica della nuova misura dell'indennità della mensa è fissata con effetto 1° gennaio 1989. Limitatamente all'Area Artistica, la parte collegata all'effettiva presenza al lavoro, avrà effetto dal 1° giugno 1989.

Per il personale dei laboratori, che usufruiscono del servizio di ristorazione interno, l'Ente assumerà a proprio carico l'intero costo della fornitura che assorbe, pertanto, l'indennità della mensa. Tale assorbimento sarà determinato con effetto dal 1° maggio 1989.

D - FONDO ECONOMICO PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA ESPLETATA DAL PERSONALE TECNICO DI PALCOSCENICO APPARTENENTE AL SETTORE DEI MACCHINISTI, DEGLI ATTREZZISTI E DEGLI ELETTRICISTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.

Gli importi previsti dal Fondo sono finalizzati a riconoscere l'eccezionale carico di lavoro che i Reparti in oggetto devono assolvere nell'ambito della stagione estiva dell'Arena. La differente gradualità dei compensi, peraltro, risponde a valutazioni afferenti le diverse condizioni ambientali nel cui contesto operano i vari Reparti; inoltre, si è voluto in tal modo tenere presenti le diversificate modalità di svolgimento dell'attività stessa prodotta dai singoli Reparti, evidenziando e valorizzando il lavoro di quei dipendenti che presso l'Anfiteatro sono tenuti - più di altri - ad una incessante attività prodotta prevalentemente all'aperto e, in particolare, presso i gradoni retrostanti il palcoscenico del Teatro, le passerelle esterne, etc.

Una stagione d'opera e di balletto come quella prodotta all'aperto ogni anno dall'Arena, unica al mondo nel suo genere, è, peraltro, potenzialmente sottoposta a condizionamenti, nel suo svolgersi, di vario genere.

La situazione atmosferica, innanzitutto, che se negativa è in grado di provocare importanti modifiche al calendario di produzione precedentemente progettato, la necessità di cambiare dalla metà di giugno gli allestimenti in prova con cadenza quotidiana per mezzo di apporti puntuali di personale costantemente presente al lavoro, la particolare ed unica cura che in questo Teatro assumono gli adattamenti scenografici all'architettura del monumento, difficilmente quantificabili con precisione millimetrica nella fase programmatica, sono solo alcuni tra gli elementi che possono, inoltre, pretendere l'adozione di procedure organizzative e temporali di ordine straordinario.

Elementi definibili, pertanto, costanti e perlopiù slegati ed indipendenti da eventuali responsabilità di ordine programmatico.

E quindi, sulla base di tali valutazioni, le Parti convergono di costituire il fondo di cui all'oggetto, teso ad assicurare la regolare presenza al lavoro dei tecnici di palcoscenico, sia in regime ordinario, sia in regime straordinario normale e speciale (terze prestazioni, etc.) che assumono in Arena connotazioni particolari.

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

Detto fondo, inoltre, considera l'esigenza di reintegro con riguardo alle precedenti intese in materia.

Lo stesso sarà valido, in via sperimentale, per la sola stagione all'Arena 1989.

PARTE ECONOMICA

<u>Reparto macchinisti:</u>	1.700.000
<u>Reparto elettricisti:</u>	1.200.000
<u>Reparto attrezzisti:</u>	1.000.000

PARTE NORMATIVA

Gli importi di cui sopra saranno riconosciuti ai dipendenti costituenti i Reparti Macchinisti, Elettricisti ed Attrezzisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Dal 50% delle somme sopra specificate, saranno assorbite - sino ad esaurimento delle stesse - le seguenti prestazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 agosto 1989:

- prestazioni effettuate in terzo turno, sia se programmate, sia se richieste oltre i termini contrattuali.
- prolungamenti o prestazioni straordinarie normali e/o notturne, con l'eccezione dell'attività straordinaria prodotta nella giornata di domenica.

Il restante 50% degli importi complessivi sarà corrisposto in relazione all'effettiva presenza al lavoro riferito allo stesso periodo.

Pertanto, tale quota sarà determinata sul piano giornaliero e non sarà riconosciuta a chi risulterà assente per qualsiasi motivo escluso l'infortunio sul lavoro.

La liquidazione della quota A) sarà effettuata con lo stipendio del mese di agosto.

La liquidazione della quota B), rideterminata come sopra, sarà effettuata con lo stipendi del mese di settembre.

E - INDENNITA' PER GLI SPETTACOLI ALL'APERTO ALL'ARENA A VALERE DALL'ANNO 1989.

1) A tutto il personale dipendente per l'attività dallo stesso espletata tradizionalmente sul palcoscenico dell'anfiteatro Arena, è corrisposta, per il periodo compreso fra il giorno d'inizio delle prove all'aperto (intendendosi per tale quello previsto dal calendario di produzione) ed il giorno dell'ultimo spettacolo aperto al pubblico, l'indennità pari al 25% della retribuzione riferita al periodo medesimo.

2) Per le maestranze l'inizio delle prove all'aperto coinciderà con la prima prova effettuata da un Complesso artistico dell'Ente ovvero prove

di regia con configuranti o coro.

In deroga a quanto sopra, per le maestranze a tempo indeterminato la liquidazione della indennità all'aperto, purchè sia effettiva la relativa presenza, potrà essere riconosciuta dal 2 maggio di ciascun anno, data di concessione dell'Anfiteatro per l'attività dell'Ente, fermo restando l'obbligo delle maestranze di operare all'aperto anche in periodi precedenti e successivi per ogni esigenza dell'Ente.

- 3) La retribuzione sulla quale calcolare la maggiorazione del 25% limitatamente agli anni 1989 e 1990 sarà quella risultante dalla paga base, aumenti periodici, indennità sostitutiva della mensa contrattuale e della indennità di contingenza applicata per il 1988.
- 4) L'indennità è collegata all'espletamento della effettiva prestazione all'aperto che va estesa anche al "sostituto" regolarmente presente nel luogo di spettacolo. E', inoltre, convenuta come assimilabile alla presenza in servizio la sola assenza per infortunio.
- 5) Al personale impiegatizio ed operaio, in servizio nella stagione 1984 e attualmente non impegnato in attività all'aperto, verrà riconosciuto l'importo già liquidato nella decorsa stagione 1988; lo stesso s'intende assorbente dell'indennità disagio lavoro all'aperto, fino a concorrenza, nel caso di prestazioni effettuate all'aperto.
L'indennità in parola verrà liquidata in due rate scadenti nel luglio e agosto di ciascun anno.
- 6) Per gli operai con compiti di porta-strumenti inseriti nel Reparto Macchinisti, viene riconosciuta l'indennità prevista nel 2° comma dell'art. 2. Per gli operai con mansioni prevalenti di "porta-strumenti" l'indennità mensa verrà corrisposta per il medesimo periodo riconosciuto all'Orchestra.
- 7) La presente regolamentazione annulla e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni precedente disciplina della materia.

F - INDENNITA' STRUMENTO

Per gli anni 1989 e 1990, ai professori d'orchestra stabili ed aggiunti, nonché ai componenti la Banda di palcoscenico, compete l'indennità strumento nella misura prevista dalle norme del C.C.N.L. di categoria.

Nei riguardi dei Professori d'Orchestra con rapporto di lavoro stabile, ovvero con rapporto continuativo di durata non inferiore ad 6 mesi, l'indennità strumento - in considerazione che l'attività all'Arena di Verona viene espletata in via normale e tradizionale sia all'aperto, nell'anfiteatro Arena, sia al chiuso, al Teatro Filarmonico - viene elevata a L. 300.000 ed a L. 250.000, assorbendo la quota stabilita dal C.C.N.L. e quella aziendale precedente. L'importo di L. 300.000 verrà riconosciuto ai professori d'orchestra che usano uno o più strumenti di proprietà e quello di L. 250.000 a tutti gli altri professori, compresi gli strumentisti di

ARENA DI VERONA
ENTE AUTONOMO

arpa e timpano che usano strumenti di proprietà dell'Ente.

Le Parti convengono che l'indennità come sopra definita è comprensiva di una quota a titolo di apporto capitale riferita allo strumento o sugli strumenti di proprietà del professore d'orchestra e da questi utilizzati su richiesta dell'Ente.

G - DOTAZIONE VESTIARIO CORPO DI BALLO - ASSICURAZIONE

In sostituzione di parte della dotazione periodica di vestiario assegnata ai Tersicorei con rapporto di lavoro stabile, ovvero con rapporto continuativo di durata non inferiore a 6 mesi, viene istituita una indennità sostitutiva di L. 360.000 annue che sarà proporzionalmente ridotta in tutti i casi di mancata corresponsione della retribuzione (aspettativa, permesso non retribuito, etc.)

Rimane l'obbligo dell'Ente di fornire le scarpine da ballo.

A decorrere dalla data dell'approvazione della presente ipotesi di accordo, l'Ente assicurerà inoltre i Tersicorei all'I.N.A.I.L. per la tutela antinfortunistica.

L'Ente si dichiara inoltre disponibile a riconvertire l'attuale polizza assicurativa a copertura di interventi specialistici non coperti od assicurati dall'INAIL.

H - RICONOSCIMENTO ASSEGNI AD PERSONAM

In sede di applicazione del presente accordo e limitato alla sua durata, con richiamo alla norma del C.C.N.L., l'Ente potrà riconoscere un assegno di merito individuale ai lavoratori che operino con speciali apporti sia sul piano della flessibilità degli orari, sia sul piano della qualità delle prestazioni effettuate.

I - CONCORSO SPESE AGLI ARTISTI DEL CORO

A corrispettivo di visite specialistiche finalizzate al mantenimento e verifica della idoneità vocale, agli Artisti del Coro stabili sarà riconosciuto un concorso spese nel limite annuo di L. 360.000.

K) RIPRESE TELEVISIVE E RADIOFONICHE

Viene riconfermata la disciplina contenuta nell'accordo aziendale 16 agosto 1985 per le riprese televisive, con le seguenti modificazioni:

- a) Il numero riferito ai titoli di cui all'art. 2 dell'accordo precitato viene mantenuto a tre;
- b) i compensi accessori per la diffusione su reti nazionali vengono pertanto riconosciuti dopo la quinta ripresa;
- c) i diritti accessori per la diffusione internazionale e lo sfruttamento

derivato verranno riconosciuti solo dopo le prime quattro diffusioni;

- d) le eventuali riprese televisive all'estero nel corso di trasferte, rientrano, a tutti gli effetti, nel numero di titoli di cui alla disciplina vigente.


In deroga alle norme contenute nel vigente C.C.N.L. i diritti per le trasmissioni radiofoniche a livello nazionale e/o a livello internazionale, si intendono assorbiti nella voce E.D.R. aziendale.

L - INDENNITA' SINFONICA

E' confermata l'indennità sinfonica nei termini stabiliti dal punto 6 della Parte Economica dell'Accordo 16 agosto 1985.

* * *

TABELLE



E. D. R. AZIENDALE - TAB. A

AREA ARTISTICA

	<u>1.3.88 - 31.12.88</u>	<u>1.1.89 - 30.9.89</u>	<u>1.10.89 - 31.12.89</u>	<u>1.1.90 - 31.12.90</u>
<i>M</i> 1° VIOLINO	308.603	743.200	447.825	465.225
1° livello (1° cello)	258.127	696.650	413.950	427.100
<i>M</i> 1° livello (ex extra)	328.043	717.900	482.650	500.050
<i>SH</i> M° Gruppo A (2° livello)	278.647	680.325	461.190	507.765
2° livello (Orchestra)	261.933	652.525	443.825	467.800
3° livello (Orchestra)	253.853	605.100	453.150	484.650
3° livello (altri)	253.853	592.600	440.650	484.650
4° livello	230.400	551.800	413.650	446.850
<i>SH</i> 1° B Tersicorei (5° livello)	182.553	467.550	345.750	359.600
5° livello (Coro)	194.553	466.550	350.550	375.400
5° livello (altri)	183.553	455.550	339.550	364.400
6° livello	180.400	383.325	351.075	367.650

L'E.D.R. aziendale va applicato per 12 mensilità e non va riconosciuto ad alcun altro effetto contrattuale.

L'E.D.R. aziendale viene applicato con la riduzione del 50% nei confronti del personale di nuova assunzione fino al raggiungimento di una anzianità di servizio di 6 mesi, anche se non continuativi.

Dal 1° ottobre 1989 l'E.D.R. aziendale è stato ridotto per ciascun livello in relazione all'aumento dei minimi tabellari previsti dal C.C.N.L. 17 gennaio 1989.

E. D. R. AZIENDALE - TAB. B

AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA

	<u>1.3.88 - 31.12.88</u>	<u>1.1.89 - 30.9.89</u>	<u>1.10.89 - 31.12.89</u>	<u>1.1.90 - 31.12.90</u>
FA	307.377	769.625	658.875	691.550
FB	249.813	664.075	561.325	589.150
Livello 1°	235.600	481.000	420.750	445.750
Livello 2° Scenografi	180.033	428.800	332.800	355.300
Livello 2° (Imp. ex 5°)	192.513	428.800	332.800	355.300
Livello 3° A (Imp. ex 5°)	192.513	423.700	366.200	388.700
Livello 3° A (Tec. ex 6°)	159.160	362.200	264.550	284.550
Livello 3° B (Imp. ex 6°)	180.400	353.900	321.700	341.700
Livello 3° B (Tec. ex 7°)	138.400	315.375	228.425	243.950
Livello 4°	134.590	296.450	250.200	266.450
Livello 5°	121.347	136.200	100.250	114.150
Livello 6°	95.640	110.200	90.200	104.200

L'E.D.R. aziendale va applicato per 12 mensilità e non va riconosciuto ad alcun altro effetto contrattuale.


L'E.D.R. aziendale viene applicato con la riduzione del 50% nei confronti del personale di nuova assunzione fino al raggiungimento di una anzianità di servizio di 6 mesi, anche se non continuativi.

Dal 1° ottobre 1989 l'E.D.R. aziendale è stato ridotto per ciascun livello in relazione all'aumento dei minimi tabellari previsti dal C.C.N.L. 17 gennaio 1989.

L'E.D.R. per i quadri A e B contiene l'indennità di funzione aziendale cui si aggiunge quella nazionale.

DISPOSIZIONI FINALI

PAOLO GREGI




E. D. R. AZIENDALE - TAB. C

AREA AMMINISTRATIVA

	<u>1.3.88 - 31.12.88</u>	<u>1.1.89 - 30.9.89</u>	<u>1.10.89 - 31.12.89</u>	<u>1.1.90 - 31.12.90</u>
Livello 1°	235.600	257.900	197.650	222.650
Livello 2° Scenografi	180.033	211.500	115.500	138.000
Livello 2° (Imp. ex 5)	192.513	211.500	115.500	138.000
Livello 3° A (Imp. ex 5°)	192.513	211.100	153.600	176.100
Livello 3° A (Tec. ex 6°)	159.160	194.600	96.950	116.950
Livello 3° B (Imp. ex 6°)	180.400	193.850	161.650	181.650
Livello 3° B (Tec. ex 7°)	138.400	170.375	83.425	98.950
Livello 4°	134.590	155.200	108.950	125.200
Livello 5°	121.347	136.200	100.250	114.150
Livello 6°	95.640	110.200	90.200	104.200

L'E.D.R. aziendale va applicato per 12 mensilità e non va riconosciuto ad alcun altro effetto contrattuale.

L'E.D.R. aziendale viene applicato con la riduzione del 50% nei confronti del personale di nuova assunzione fino al raggiungimento di una anzianità di servizio di 6 mesi, anche se non continuativi. Dal 1° ottobre 1989 l'E.D.R. aziendale è stato ridotto per ciascun livello in relazione all'aumento dei minimi tabellari previsti dal C.C.N.L. 17 gennaio 1989.



DISPOSIZIONI FINALI

- La durata del presente accordo - che sarà sottoposto alla presa d'atto, secondo le norme di legge, del Consiglio di Amministrazione dell'E.A. Arena di Verona - è concordata sino al 31/12/1990;
- Le Parti, entro il mese di giugno 1989, assumono l'impegno di definire la revisione degli accordi aziendali relativi al personale di sala ed ai figuranti.
- Le Parti, al fine precipuo di salvaguardare l'interesse dell'utenza, richiamano sul piano nazionale le procedure per la definizione delle controversie sindacali, come specificamente disciplinate dal punto 9 dell'accordo nazionale 17/1/1989.
- Le Parti si danno atto che il presente accordo integrativo aziendale è stato stipulato con riguardo all'attuale assetto legislativo degli Enti lirico-sinfonici ed alle risorse finanziarie a disposizione del settore. Le eventuali variazioni al suddetto quadro giuridico-economico nel corso di validità della presente ipotesi d'accordo, costituiranno oggetto di valutazione congiunta da parte della Direzione dell'E.A. Arena di Verona e delle OO.SS. dei Lavoratori e dei Delegati dei Lavoratori dell'Ente, per ogni conseguente, eventuale determinazione. Le Parti richiamano, in proposito, anche i risultati dell'Osservatorio di cui all'art. 10 dell'Accordo Nazionale 17 gennaio 1989 concordando un incontro a livello nazionale entro il 31 dicembre 1989.
- In relazione alle norme di legge concernenti le quote di biglietti da riservare in forma agevolata ai dipendenti, si conviene che gli stessi potranno acquistare biglietti a L. 3.000 sino a concorrenza della dotazione solitamente disposta per il personale in servizio per l'attività all'Arena e nel rispetto delle date preventivamente indicate. Le prove generali riguardanti il cartellone dell'Arena e del Teatro Filarmonico, saranno aperte al pubblico e l'Ente si impegna a consegnare a ciascun dipendente n. 2 biglietti d'ingresso. L'Ente darà conferma della concessione entro la conclusione delle prove di assieme di ciascun titolo in programma. Dalla stagione areniana 1989 sono pertanto abolite le consuetudini riguardanti la distribuzione di tessere e di biglietti omaggio ai dipendenti, relative alle recite programmate.
- Le Parti, entro il 30/6/1989, si impegnano ad approvare il nuovo regolamento disciplinare, nonché la normativa aziendale dei permessi sindacali.
- Con l'entrata in vigore del presente accordo si intende annullata e sostituita, a tutti gli effetti, ogni precedente intesa che regoli le diverse materie ivi contenute.

